

NON + SOLI

con l'Amministratore di Sostegno

Guida all'istituto
dell'amministrazione di sostegno
nel territorio di Reggio Emilia

a cura dei volontari di
DarVoce (CSV Emilia)



NON + SOLI

con l'Amministratore di Sostegno

Guida all'istituto dell'amministrazione di sostegno nel territorio di Reggio Emilia

a cura dei volontari di DarVoce

*Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita.
Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,
però posso ascoltarli e dividerli con te.
Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro,
però quando serve starò vicino a te.
Non posso evitarti di precipitare,
solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cada.
La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei,
però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.
Non giudico le decisioni che prendi nella vita,
mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi.
Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti,
però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.
Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore,
però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo.
Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere,
solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico.
In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico,
in quel momento sei apparso tu...
Non sei né sopra né sotto né in mezzo,
non sei né in testa né alla fine della lista.
Non sei né il numero uno né il numero finale
e tanto meno ho la pretesa di essere io il primo,
il secondo o il terzo della tua lista.
Basta che tu mi voglia come amico.
Poi ho capito che siamo veramente amici.
Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico:
ho pregato e ho ringraziato Dio per te.
Grazie per essermi amico*

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	9
---------------	---

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN SINTESI	13
--	----

LE FORME DI TUTELA GIURIDICA	17
------------------------------	----

SPORTELLI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DARVOCE (CSV EMILIA)	19
---	----

Sportello amministratori di sostegno presso il Tribunale di Reggio Emilia	20
--	----

Sportello amministratori di sostegno presso DarVoce (CSV Emilia)	21
---	----

Sportelli informativi decentrati	22
----------------------------------	----

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PRATICA	23
---	----

Il ricorso	24
------------	----

Udienza	26
---------	----

La nomina	27
-----------	----

Il decreto di nomina	29
----------------------	----

Ricognizione iniziale dei beni	32
--------------------------------	----

La gestione dell'amministrazione	33
----------------------------------	----

Istanze	34
---------	----

Rendiconto	36
------------	----

DESIGNAZIONE FUTURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	39
--	----

I VOLONTARI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO	41
--	----

PROCEDURA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA)	43
--	----

MODULISTICA	47
-------------	----

Ricorso e documenti correlati	47
Rendiconto:	47
Istanze:	48

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN AIUTO DAL WEB	49
--	----

Rapporti con gli Sportelli e la Cancelleria Volontaria Giurisdizione	50
Consultare i propri fascicoli online	51
INPS: servizi online	53
Agenzia delle Entrate online	54
Utenze online	55
Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	56
AUSL Reggio Emilia online	57
Federa - Comuni della provincia di RE online	58
Banche online	59
Poste Italiane Online	59

INFORMAZIONI UTILI PER L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 61

I servizi sociali territoriali	62
Contributi e agevolazioni	64
Adattamento dell'ambiente domestico (CAAD)	65

LA NORMATIVA 67

Legge 9 gennaio 2004, n. 6	67
Legge Regionale 24 luglio 2009, n. 11	83
Linee guida per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno in attuazione della LR 11/09 (30 giugno 2014)	86

LE NOSTRE STORIE... 93

Paola, Marina e Luisa	95
Fabrizia	99
Emilio	103
Anna e Pietro	107
Enrico racconta Loretta e Sara	111
Storia di Mario anziano ludopatico e solo e la sua amministratrice volontaria Rossana ...	115
Più di un fratello... La storia di Dante e Valeria	119
Giovanna, a volontaria dal cuore grande	123

IL PROGETTO
NON+SOLI
2012 - 2018



Oltre **4.800**
persone assistite



Oltre **€ 4.000.000**
risparmiati



Oltre **11.000**
servizi erogati



Oltre **30.000** ore
di volontariato
svolte



415 persone
formate

PRESENTAZIONE

di Anna Ganapini

Con questa guida si vuole rispondere alle richieste che sono pervenute ai volontari dai cittadini. Non si tratta di una mera lettura di un bisogno ma della volontà di queste persone che operano gratuitamente, di essere il più possibile vicini e di aiuto a chi si trova ad affrontare tematiche complesse, sostenendoli in momenti difficili in cui, oltre alla scelta etica e morale di come intervenire in un momento complicato di una persona non più autosufficiente, devono avviare iter burocratici complessi.

Dopo l'entrata in vigore della legge n.6/2004 che ha introdotto l'amministratore di sostegno come nuova forma di tutela, DarVoce (CSV Emilia) ha dato vita ad un progetto, denominato Non+Soli con l'intento di promuovere l'amministratore di sostegno come un fenomeno sociale caratterizzato dall'autorganizzazione della società civile. NON si è voluto considerare l'amministratore di sostegno solamente una categoria giuridica ma un insieme socialmente ordinato di sostegni ed aiuti alla debolezza e alla fragilità delle persone fuori dal modello "burocratico" di welfare.

L'amministratore di sostegno non è quindi solo una formula normativa ma una risposta a precise esigenze sociali e personali dei cittadini, uno strumento che coniuga scelte giuridiche ed esigenze della persona, promuovendo ed utilizzando il principio del «progetto personalizzato» sulla persona fragile.

All'interno del progetto DarVoce (CSV Emilia) si è posta l'obiettivo del rafforzamento del volontariato singolo o in rete per aumentare la solidarietà nella comunità. Svolgendo servizi per il volontariato e promuovendo progettualità, è orientata a rendere il volontariato protagonista del cambiamento e promotore di solidarietà diffusa sul territorio, perché sogniamo una comunità in cui la solidarietà è stile di vita.

Le persone sono sempre più fragili: la povertà, la vulnerabilità e la solitudine sono in aumento ed interessano i cittadini e le famiglie del nostro territorio, per questo stimoliamo che le comunità siano vicino alle persone. Il mestiere del volontariato, come cita la carta dei valori del volontario, è la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore. Il volontariato è gratuità. La gratuità è l'elemento distintivo dell'agire volontario e lo rende originale rispetto alle altre forme di impegno civile. I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con l'altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l'esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado. Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia. Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre all'allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni.

Grande riconoscimento va quindi dato ai volontari, che con i loro atteggiamenti e l'assunzione di questo delicato ruolo hanno apportato

un valore aggiunto al progetto. Questi cittadini che hanno espresso, in modo coerente con i valori ed i principi che sono la base dell'agire volontario, la loro cittadinanza attiva andando a costituire quel patrimonio umano da promuovere e valorizzare.

Colgo questa occasione per ringraziarli di svolgere i loro compiti con competenza, responsabilità e senza problemi nel sottoporsi a verifiche costanti del proprio operato ma soprattutto per riconoscere, rispettare e difendere la dignità delle persone che incontrano, per la loro riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, attuando quell'ascolto ed accompagnamento riservato e discreto, non impositivo e reciprocamente arricchente, senza volerlo condizionare o sostituirvisi.

Grazie dunque per la loro presenza preziosa che testimonia il nostro cammino insieme in questo ambizioso progetto.

Infine, questa guida vuole essere l'espressione dell'impegno di DarVoce (CSV Emilia), dei suoi volontari e di tutti gli enti partner: AUSL Reggio Emilia, Comune e Provincia di Reggio Emilia, Unione Comuni Bassa Reggiana, Unione dei Comuni Pianura Reggiana, Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, Unione dei Comuni Val d'Enza, Tribunale di Reggio Emilia, Associazione Notarile di Reggio Emilia, Procura della Repubblica di Reggio Emilia, che da anni operano e collaborano per promuovere e diffondere questo strumento giuridico.

Giacomo papà e amministratore di sostegno di Marta

"Lo sportello non è solo un servizio di informazioni, è un luogo in cui mi sono sentito accolto e soprattutto ascoltato, può sembrare scontato ma non lo è. Prima di presentare la richiesta di nomina ad amministratore di sostegno per mia figlia Marta, disabile dalla nascita, dovevo capire se era la cosa giusta, se potevo intraprendere questo percorso, se era quello giusto per noi, giusto per lei, se potevo farcela.

Mi sono accorto che non cercavo risposte, ma avevo solo bisogno che qualcuno ascoltasse i miei pensieri, i miei dubbi e le mie paure, e così è stato. Mi hanno ascoltato e mi hanno saputo sostenere nella difficoltà di avvicinarmi ad aspetti burocratici per me così pesanti e complicati..."



L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN SINTESI

a cura dell'avv. Erica Brindisi

Nel 2004 è entrata in vigore la legge n. 6 che ha dettato una normativa completamente nuova per la realtà giuridica e sociale italiana, volta alla effettiva protezione delle "persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana", prevedendo, nel quadro di un programma con valenza giuridica da determinarsi caso per caso (progetto di sostegno), "interventi di sostegno temporaneo o permanente" a favore del disabile (art. 1).

Questa nuova forma di protezione è ad "ampio spettro" e finalmente rifiuta la logica ghehizzante dell'infermità mentale tipica dell'interdizione, a favore di quella del sostegno ad ogni persona, che per qualsiasi patologia si trovi "anche parzialmente o temporaneamente nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.)". La nuova normativa non ha tanto voluto eliminare le forme di protezione degli incapaci già esistenti e ritenute utili, se non indispensabili, per precisi casi, ma ha inteso proprio colmare un vuoto, scegliendo di dare in più una "protezione avanzata".

L'amministrazione di sostegno si inquadra in un progetto in cui la problematica patrimoniale (quella degli atti con valenza giuridico-economica, tipico oggetto della tutela conseguente all'interdizione) rientra ma solo come aspetto possibile e talora necessario, ma non assorbente, nell'esistenza umana; in essa infatti si inseriscono la "cura" della persona (art. 405, 4° c. c.c.), e "l'assistenza" da parte dell'amministratore di sostegno

(art. 404 c.c.) ; ad essa fanno riferimento tutti gli "interventi di sostegno temporaneo o permanente" (art. 1 L. 6/2004) normalmente realizzati attraverso l'A.d.S.. La legge fa riferimento alla persona del beneficiario quando parla di "bisogni e aspirazioni" di "richieste", di "scelte", e di possibili "dissensi" con l'operato dell'A.d.S. (art. 410 c.c.) , oltre che di "interessi" e di "esigenze di protezione" (art. 407, 2° c.) .

In questa nuova logica di affiancamento della "persona priva in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni della vita quotidiana" sono per la prima volta fatti oggetto di attivazione normativa i grandi principi costituzionali del personalismo (art. 2 Cost.) , del solidarismo (art. 2 - 3-2 Cost.) , del riconoscimento di "pari dignità senza distinzione di condizioni personali e sociali" (art. 3 Cost.) , della sussidiarietà.

Dal 19/3/2004 gli operatori del diritto (e in particolare, ma non esclusivamente, i giudici tutelari) sono chiamati, assieme ai famigliari, ma anche ai "responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nella assistenza della persona", a "porsi accanto" al non autonomo, con l'obiettivo non già di un asettico accertamento di incapacità di agire collegato alla logica ghezzante dell'infermità di mente (anzi, vanno il più possibile evitate le limitazioni alla capacità di agire, secondo gli stessi principi ispiratori della legge esplicitati dall'art. 1 L. 6/2004) , ma in grado di realizzare uno strumento idoneo a sopperire per quanto possibile a tutte le carenze della persona per qualsiasi ragione non autonoma, costruendo per lei e, per quanto possibile, con lei, un progetto di sostegno più o meno limitato in dipendenza delle sue richieste ed esigenze (l'art. 1 espressamente parla di "interventi di sostegno temporaneo o permanente" in relazione alla carenza totale o parziale di autonomia "nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana") .

La legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha dunque inserito, nel corpo del Codice civile, un nuovo istituto a protezione dei soggetti deboli: l'amministrazione di sostegno.

Si è concluso, così, un lungo iter parlamentare che ha attraversato varie legislature e nel corso del quale si sono succeduti molteplici disegni di

legge, tutti intesi ad incidere sull'originario sistema di tutele rivolto ai soggetti inidonei a provvedere alla cura dei propri interessi, sistema che risultava dalla combinata disciplina del Codice civile e del codice di rito. La nuova legge non solo ha inciso sul tessuto normativo del Codice civile, modificandone significativamente la struttura per quanto attiene agli istituti relativi alla protezione dei soggetti inidonei alla cura dei propri interessi, ma ha apportato innovazioni, tra l'altro, ad alcune disposizioni di attuazione del Codice civile, ad alcune norme del Codice di procedura civile e a norme in materia di casellario giudiziale.

Per quanto riguarda l'intervento sul Codice civile, il legislatore ha ridisegnato, sin dall'intitolazione, il Titolo XII del Libro Primo, la cui originaria intestazione "Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione" è stata sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".

Va in proposito sottolineato come non solo sia stata sostituita l'originaria intestazione del Titolo XII, ma sia anche scomparsa dall'originaria intitolazione del Capo II dello stesso, la menzione dell'infermità di mente, coerentemente con la scelta di farvi fronte non più e non solo con l'interdizione e l'inabilitazione che conducevano ad una privazione di autonomia talora mortificante per il soggetto ma, appunto, con l'amministrazione di sostegno.

Le finalità e il carattere innovativo della legge vanno individuati nella centralità della persona, che sembra essere stata il filo conduttore, "la stella polare" che ha guidato il legislatore, dal momento che la filosofia della legge stessa e la terminologia usata fanno continuo riferimento alla persona destinataria del provvedimento di amministrazione di sostegno ed ai suoi bisogni, tanto che si parla di "beneficiario".

Si pone dunque in primo piano non la tutela della collettività o la sicurezza dei traffici giuridici, ma la persona che ha delle difficoltà a gestire la propria vita, i propri interessi, i rapporti con gli altri, la propria persona e anche il proprio patrimonio.

Le realtà di coloro che pensano ad un amministratore di sostegno sono

le più molteplici e, forse, non sempre si riesce a cogliere fino in fondo, in un contatto così breve, quelle che sono le reali difficoltà giornaliere di ciascuno. Rimane comunque un momento di forte ascolto, anche delle piccole cose, e ciò costituisce indubbia ricchezza anche per gli operatori. Tante cose si potranno migliorare e tante sono già state migliorate. Punto fermo del nostro impegno rimarrà la possibilità di svolgere un servizio assolutamente volontario, libero, pratico, gratuito e condito con una piccola, ma significativa componente di umanità.

Enrico (volontario)

LE FORME DI TUTELA GIURIDICA

Il Codice Civile prevede tre forme di tutela giuridica per le persone maggiorenni, prive in tutto o in parte di autonomia e di capacità di agire:

- l'amministrazione di sostegno
- l'inabilitazione
- l'interdizione

Amministrazione di sostegno (Legge n.6/2004)

La persona che per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un **amministratore di sostegno**, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. È uno strumento flessibile e costruito in base alle necessità e capacità del beneficiario. Il ricorso può essere presentato tramite un legale o in autonomia (art.406 e 407)

Inabilitazione

L'**inabilitazione** corrisponde alla parziale incapacità di intendere e volere. La persona sottoposta all'istituto di protezione (inabilitato) avrà la piena capacità di agire per tutti gli atti di ordinaria amministrazione,

mentre ha una limitata capacità negli atti di straordinaria amministrazione, per i quali sarà necessaria l'assistenza di un **curatore**, nominato dal Giudice Tutelare. Alcuni atti che eccedono l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore, se debitamente indicati in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. I provvedimenti di inabilitazione ed interdizione sono adottati dal Tribunale (in composizione Collegiale) e per promuovere il ricorso è necessario il patrocinio legale.

Interdizione

Il maggiorenne che si trova in una condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, può essere interdetto quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione. **L'interdizione** determina l'incapacità assoluta della persona a curare i propri interessi. In sua vece, il Giudice Tutelare nomina un **tutore** che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Alcuni atti di ordinaria amministrazione, se previsto con un provvedimento dell'autorità giudiziaria (Art.427 c.c.), possono essere comunque compiuti dalla persona interdetta senza intervento o con assistenza del tutore

SPORTELLI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - DARVOCE (CSV EMILIA)

Lo Sportello Amministratori di Sostegno è un servizio gestito da un gruppo di volontari di DarVoce (Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di RE) all'interno del progetto Non+Soli.

È un servizio nato con l'obiettivo di facilitare l'orientamento dei cittadini privati e dei Servizi Sanitari e Sociali sul tema dell'amministrazione di sostegno.

Lo Sportello presente in Tribunale opera in collaborazione con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale per semplificare le diverse procedure e per aiutare a soddisfare le richieste che pervengono dai privati. Sono stati aperti nel tempo anche diversi Sportelli decentrati sul territorio provinciale che svolgono soprattutto un ruolo informativo e di aiuto alla compilazione dei documenti.

Sul sito Non+Soli (<http://www.nonpiusoli.org/>) nelle pagine dedicate al servizio è possibile trovare la modulistica necessaria in formato compilabile.

L'attività dello Sportello amministratori di sostegno trova un irrinunciabile supporto nel **"Protocollo d'Intesa per la promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno** sottoscritto da : Associazione DarVoce (CSV Emilia), Tribunale di Reggio Emilia, , comune di Reggio Emilia, Azienda Sanitaria di Reggio Emilia, Unione Comuni Tresinaro Secchia, Unione Comuni Bassa Reggiana, Unione Comuni Pianura Reggiana, Unione Val d'Enza, Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano , Associazione Notarile di Reggio Emilia Procura della Repubblica di Reggio Emilia e con il patrocinio della Provincia di Reggio Emilia.

Sportello amministratori di sostegno presso il Tribunale di Reggio Emilia

SEDE:

Tribunale di Reggio Emilia - via Avenire Paterlini 1 - Reggio Emilia
Piano secondo - Stanza 2B 11 vicino alla cancelleria della Volontaria
Giurisdizione
tel. 0522 510606 - 328 6910307
Indirizzo email: ads.re@nonpiusoli.org

MODALITA' DI ACCESSO:

È possibile accedere allo Sportello per gli Amministratori di Sostegno con le seguenti modalità:

accesso libero

prenotando un appuntamento telefonando al 0522 510606

La prenotazione è consigliata per ricevere assistenza nella compilazione di ricorsi, istanze o rendiconti in quanto richiedono tempo e competenze. Lo Sportello è autorizzato ad accogliere ricorsi, istanze e rendiconti per conto della Cancelleria e a rilasciare copie semplici e autenticate, previo controllo e firma della Cancelleria stessa. I volontari danno assistenza sulle procedure da seguire, su richiesta possono anche aiutare nella stesura di ricorsi, istanze e rendiconti e danno informazioni sullo stato di avanzamento delle procedure già presentate.

Sportello amministratori di sostegno presso DarVoce (CSV Emilia)

SEDE:

Centro di servizio per il volontariato DarVoce (CSV Emilia)

Viale Trento Trieste n. 11 secondo piano

tel. 0522 791979 - 328 6910307

Indirizzo email: ads.re@nonpiusoli.org

MODALITA' DI ACCESSO:

È possibile accedere allo Sportello per gli Amministratori di Sostegno con le seguenti modalità:

prenotando un appuntamento telefonando al 0522 791979

Sportelli informativi decentrati

CORREGGIO

SEDE:

Presso Fondazione DOPO DI NOI ed ANFFAS - Palazzina delle Associazioni di fianco alla Croce Rossa - via Vittorio Veneto 34/d - tel. 3283651778
Indirizzo email: ads.correggio@nonpiusoli.org

GUASTALLA

SEDE:

presso l'ex ospedale - p.za Matteotti, 4 - I Piano (con ascensore) - tel. 3286932512
Indirizzo email: ads.guastalla@nonpiusoli.org

SCANDIANO

SEDE:

via Fogliani n.7 Palazzina Lodesani - tel. 3286960861
Indirizzo email: ads.scandiano@nonpiusoli.org

MONTECCHIO EMILIA

SEDE:

presso Servizi Sociali Via Don Pasquino Borghi 10 - tel.389 2582000
Indirizzo email: ads.montecchio@nonpiusoli.org

CASTELNUOVO MONTI

SEDE:

presso i Servizi Sociali Palazzo Ducale via Roma 14 – tel 3294655427
Indirizzo email: adscast18@gmail.com

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PRATICA

L'Amministratore di Sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, gli affetti da ludopatia, i malati terminali possono ottenere che il Giudice Tutelare nomini un amministratore di sostegno che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio

Il ricorso

Per richiedere l'amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso al Giudice Tutelare.

Il ricorso è quindi la richiesta di nomina dell'Amministratore di Sostegno attivata mediante presentazione di una domanda (ricorso) al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Il ricorso può essere proposto:

- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno

Le persone interessate al ricorso ma che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l'apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d'ufficio l'interdizione

o l'inabilitazione ovvero trasmetta gli atti per competenza al Giudice Tutelare.

È possibile richiedere l'amministrazione di sostegno per un **minore** solo se riguarda un minore emancipato (il Tribunale può consentire il matrimonio di chi abbia compiuto 16 anni; con questa autorizzazione il minore diviene ipso iure "emancipato" acquistando una limitata capacità d'agire) . Per il minore non emancipato, il decreto di nomina può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo quanto la persona diventa maggiorenne (art. 405 c.c.) .

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Più in generale, il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua «fotografia». Le indicazioni dovranno riguardare: l'infermità o la menomazione fisica o psichica; le sue capacità; la sua situazione familiare, lavorativa, sociale; l'eventuale indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta; la motivazione della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione il più possibile precisa degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario) .

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito ulteriori ed eventuali accertamenti da attivare (esempio: chiedere informazioni ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.) .

Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.

Udienza

Dopo il deposito del ricorso in Cancelleria Volontaria Giurisdizione, alla pratica viene assegnato un numero di ruolo seguito dall'anno di riferimento che è bene ricordare per tutte le attività successive.

Il giudice tutelare, letto il ricorso, stabilisce con decreto il giorno e l'ora dell'udienza in cui devono obbligatoriamente comparire davanti a lui il ricorrente, la persona beneficiaria ed eventuali altri parenti interessati.

I parenti e gli affini del beneficiario indicati nel ricorso devono essere informati del procedimento. Presso il Tribunale di RE ciò è possibile con due modalità: l'informazione verrà data direttamente dal ricorrente ai parenti e affini e lo stesso ricorrente depositerà, unitamente al ricorso, l'apposito modulo di consenso da loro firmato (modalità non accettata in tutti i Tribunali) oppure l'informazione avverrà tramite notifica predisposta dal ricorrente, con a proprio carico il pagamento dei diritti di copia conforme e di invio, e notificata dal Tribunale. Le cartoline di ricevuta di ritorno firmate dai destinatari della notifica e/o i consensi firmati, andranno consegnati dal ricorrente al giudice tutelare in udienza.

I parenti e gli affini hanno poi, a loro discrezione, facoltà di presentarsi ovvero di chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione ad assistere all'udienza.

Il Giudice Tutelare deve incontrare personalmente il beneficiario, recandosi in alcuni casi, se necessario, nel luogo in cui questo si trova (solo previa presentazione di certificato medico di non trasportabilità) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

La nomina

L'Amministratore di Sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare.

La scelta dell'Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare quale Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare si premura, se possibile, di nominare una persona dell'ambito familiare dell'assistito, ad esempio:

- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- padre/madre
- figlio/figlia
- fratello/sorella
- parenti entro il quarto grado
- affini entro il secondo grado
- il rappresentante legale di un'Associazione, Onlus, Fondazione o Ente pubblico.

Se ritenuto necessario, il giudice tutelare può nominare amministratore una persona terza (ad es. un volontario con una specifica formazione o un professionista, ad es. avvocato-commercialista ecc) .

Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno viene reso pubblico nei seguenti modi:

- con una comunicazione all'Ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'Ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
- con l'iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del Giudice Tutelare.
- con una comunicazione al Casellario Giudiziale per la registrazione del decreto di apertura AS, per i beneficiari con una età inferiore a 80 anni alla data della nomina

In caso di motivate necessità, il Giudice Tutelare può, anche d'ufficio, adottare provvedimenti provvisori e urgenti (art 405) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un Amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti. Seguirà poi la normale procedura per arrivare al decreto di nomina definitivo.

Contro il decreto del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello e contro il decreto della Corte d'appello può essere proposto ricorso in Cassazione.

L'Amministrazione di Sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si sia rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

L'Amministratore di Sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata. Il fascicolo di Amministrazione "segue" la residenza/domicilio del beneficiario: quindi, in caso di modifica della residenza del beneficiario, il giudice tutelare competente diventa quello del distretto di Tribunale dove risiede la persona amministrata.

Il decreto di nomina

L'Amministratore di Sostegno può avere il compito di assistenza, oppure di sostituzione del beneficiario. I poteri vengono decisi dal Giudice Tutelare e descritti in uno specifico documento chiamato **decreto di nomina**. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
- della durata dell'incarico, che può essere a tempo indeterminato o determinato
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
- di eventuali limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con indicazione delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice tramite un rendiconto periodico scritto circa l'attività svolta, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e la situazione patrimoniale

È necessario che l'AdS legga attentamente il decreto di nomina e si attenga a quanto indicato circa i poteri conferiti dal Giudice Tutelare all'Amministratore di Sostegno. Ogni decreto è costruito su misura del beneficiario.

Gli atti compiuti in violazione delle indicazioni contenute nel decreto sono annullabili.

Il decreto di nomina si completa con il **giuramento** di esercizio dell'amministrazione con fedeltà e diligenza.

La durata dell'incarico può essere a tempo determinato o indeterminato ed è stabilito dal Giudice Tutelare.

L'amministrazione di sostegno potrà in ogni caso essere revocata su richiesta opportunamente documentata

L'Amministratore di Sostegno potrà cessare il suo incarico su sua richiesta o per decisione del Giudice Tutelare il quale provvederà ad una sostituzione

Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal Giudice Tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del Giudice Tutelare stesso) .

L'amministrazione di sostegno potrà essere modificata da amministrazione a tempo determinato in amministrazione a tempo indeterminato dietro istanza da depositare alcuni mesi prima della scadenza del decreto a tempo determinato.

L'incarico cessa in ogni caso con il **decesso della persona beneficiaria**: dopo tale momento l'Amministratore di Sostegno non è più autorizzato a compiere alcun atto. Al termine dell'incarico, l'Amministratore di Sostegno deve presentare, entro 60 giorni dal decesso, insieme al certificato di morte del beneficiario, il rendiconto finale della propria amministrazione, che deve essere approvato dal Giudice che provvederà successivamente ad emettere il decreto di chiusura

È opportuno che l'Amministratore di Sostegno nominato dopo il

giuramento richieda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione il rilascio di più copie conformi del decreto di nomina e del giuramento perché gli verranno richieste in occasione degli eventuali atti che l'Amministratore di Sostegno andrà a compiere nell'interesse della persona beneficiaria.



Ricognizione iniziale dei beni

Alcune volte il Giudice Tutelare può inserire nel decreto di nomina la richiesta di presentazione di un riepilogo dei beni del beneficiario entro un breve termine dalla data della nomina, termine stabilito dal GT nel decreto stesso.

La gestione dell'amministrazione

Come già detto, l'Amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informare lo stesso delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso da parte del beneficiario, informarne il Giudice Tutelare.

Atti da compiere:

- previo controllo di quanto deciso dal GT nel decreto di nomina, solitamente l'Amministratore di sostegno dovrà informare della nomina gli Enti che gestiscono i rapporti finanziari del beneficiario (Banca-Poste Italiane-ecc.) e provvedere a far sì che tali rapporti siano intestati unicamente allo stesso.
- Dovrà poi informare della nomina gli enti socio-previdenziali, il medico di base, la direzione della struttura socio-assistenziale dove il beneficiario è ospitato, l'amministratore del condominio, ecc.
- Dovrà tenere conto di tutte le entrate e uscite riferite al beneficiario, raccogliendo fatture, scontrini e altri documenti giustificativi, funzionali a redigere il rendiconto annuale da presentare al giudice tutelare.
- Quando l'Amministratore compirà atti nell'interesse del beneficiario, dovrà sempre riferirlo alle parti con le quali starà interagendo e si firmerà come "l'Amministratore di sostegno (nome e cognome) di (nome e cognome del beneficiario)"
- Se nel decreto di nomina non ci sono indicazioni specifiche circa i consensi ai trattamenti sanitari, questi continueranno a rientrare nella piena autonomia e libertà del beneficiario.

Istanze

L'incarico dell'amministrazione di sostegno comporta a volte la necessità di richiedere al Giudice Tutelare delle autorizzazioni preventive per atti di straordinaria amministrazione (a vendere o ad acquistare mobili e immobili, ad investire denaro in titoli, ad iniziare cause civili o penali, ad effettuare transazioni,...) , delle audizioni (cioè degli incontri di persona con il giudice tutelare) , al fine di definire particolari situazioni. Anche qualora l'Amministratore voglia chiedere al Giudice Tutelare una modifica/integrazione del decreto di nomina, è necessario predisporre un'apposita istanza.

Lo stesso tipo di richiesta può essere presentata, oltre che dall'Amministratore di sostegno, anche dal beneficiario o dagli altri soggetti terzi interessati.

Tali richieste sono definite **Istanze** e sono da inoltrare al Giudice Tutelare, tramite lo Sportello Nonpiusoli presso il Tribunale di RE o tramite l'accesso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o con l'invio postale. A volte, a seconda del tipo di istanza, viene richiesto l'acquisto di marche da bollo.

All'istanza, sempre debitamente motivata nelle sue finalità, vanno sempre allegati i documenti utili al Giudice tutelare per permettergli di farsi un quadro esatto della situazione che deciderà se rilasciare o meno l'autorizzazione richiesta.

Esempi di autorizzazione da richiedere:

- vendita o acquisto di immobili/terreni/usufrutti (allegando una perizia asseverata e giurata di stima del bene)
- stipula di contratti di locazione

- interventi importanti di manutenzione degli immobili di proprietà o in locazione
- vendita di un bene ereditato dal beneficiario
- vendita o acquisto di un automobile (allegando un preventivo o valutazione del bene)
- vendita/acquisto di titoli-obbligazioni e altri investimenti
- assunzione di una badante
- accettazione di eredità con beneficio di inventario o rinuncia all'eredità
- promozione di giudizi nell'interesse del beneficiario (mediazioni-denunce ecc)
- accettazione di donazioni
- accantonamento spese funerarie anticipate
- viaggi/vacanze economicamente impegnativi
- incarico a professionisti per pratiche complesse (commercialisti-avvocati ecc)
- altro ancora che rivesta carattere di straordinarietà

L'Amministratore può inoltre ritenere utile relazionare al Giudice Tutelare, attraverso un'apposita comunicazione, su altri eventi o situazioni particolari.

Rendiconto

Trascorsi 12 mensilità dalla nomina o con la cadenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, l'Amministratore deve depositare il rendiconto della situazione sociale-sanitaria del beneficiario e della gestione economica. È obbligo dell'Amministratore rispettarne le scadenze indicate anno per anno (non si viene avvisati dalla Cancelleria o dallo Sportello).

In occasione del rendiconto l'Amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare anche ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario.

Il rendiconto economico deve rappresentare la situazione patrimoniale della persona beneficiaria, presentando un riepilogo dei beni mobili e immobili posseduti, dei titoli, obbligazioni ecc. e delle entrate e le uscite del periodo considerato.

Al rendiconto andranno allegati gli estratti conto bancari e postali e i documenti relativi ai movimenti più importanti, ad esempio:

- certificati medici riferibili al periodo rendicontato e già in possesso dell'AdS che descrivano aggravamenti o mutate condizioni di salute (as esempio certificati medici di dimissioni ospedaliere, certificazioni del medico di base o di medici specialisti)
- copia dell'estratto conto corrente bancario/postale del periodo oggetto del rendiconto, su carta intestata della Banca interessata o di Poste Italiane, con indicazione della causale dei movimenti (entrate e uscite)
- copia dell'estratto conto del deposito titoli riferito al periodo
- copia dei libretti di deposito bancari/postali/altro con indicazione dei movimenti riferiti al periodo

- documentazione significativa delle spese di rilevante importo (rette, mensa, trasporti, spese condominiali, stipendi e contributi badanti, spese mediche, viaggi/vacanze, fatture per prestazioni professionali, tasse e imposte, acquisti per importi rilevanti, ecc) .

Le documentazioni riferite alle minute spese non dovranno essere allegate al rendiconto ma dovranno essere conservate dall'amministratore per essere presentate su richiesta del Giudice Tutelare.

I documenti già presenti nel fascicolo dell'amministrazione (es. visure catastali, inventario ecc) non dovranno essere presentati una seconda volta ma eventualmente dovrà essere segnalata al giudice tutelare la loro presenza nel fascicolo.

In caso di decesso del/la beneficiario/a l'amministratore di sostegno presenterà al GT il rendiconto finale con riportati i movimenti dalla data finale dell'ultimo rendiconto alla data del decesso, allegando il certificato di morte e i documenti che dimostrano le spese sostenute e la situazione patrimoniale finale.

Il rendiconto finale dovrà essere presentato anche in caso di chiusura di una AS a tempo determinato e in caso di sostituzione di Amministratore di sostegno.

OLI

stegno



rrivi tu.

Cosa faremo



DESIGNAZIONE FUTURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il nominativo di un futuro Amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art.408 c.c.) .

In presenza di gravi motivi il Giudice tutelare può comunque designare, con decreto motivato, un Amministratore di sostegno diverso da quello indicato preventivamente dal beneficiario.

Ogni persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, può quindi - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata - designare una persona di fiducia, quale futuro Amministratore di Sostegno, che abbia poi cura della sua persona e del suo patrimonio.

L'Amministrazione di Sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità o di incapacità di provvedere ai propri interessi si sarà verificato.

Per la designazione mediante atto pubblico, nell'ottobre 2013 a Reggio Emilia è stato firmato un protocollo di intesa tra il Tribunale di Reggio Emilia e l'Associazione notarile, per la creazione di un "Registro delle designazioni delle amministrazioni di sostegno", che è attivo da gennaio 2014.

Nel registro delle designazioni vengono annotati, in ordine alfabetico e cronologico, tutti gli atti con i quali gli interessati, rivolgendosi ad un notaio, possono designare "ora per allora" la persona che vorrebbero come Amministratore di Sostegno. A questo registro possono accedere i giudici tutelari nel momento in cui devono accogliere un ricorso per la nomina di un Amministratore di sostegno.

NON + SOLI

con l'Amministratore di Sostegno



I VOLONTARI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

La Legge Regionale 24 luglio 2009, n. 11 e le successive “Linee guida per la promozione e la valorizzazione dell’amministrazione di sostegno in attuazione della LR 11/09 (30 giugno 2014) ” prevedono che vengano istituiti elenchi provinciali delle persone che si rendono disponibili a svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno o che già svolgono tale funzione a titolo volontario.

L’istituzione degli elenchi locali è finalizzata a favorire il lavoro del Giudice Tutelare, ad incrementare il numero dei cittadini che per fini di solidarietà ed a titolo gratuito si rendono disponibili a svolgere il ruolo di Amministratore di Sostegno per persone con le quali non hanno rapporti di parentela.

L’attività degli Amministratori di Sostegno volontari è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito.

I requisiti previsti dall’Associazione DarVoce (CSV Emilia) per i propri volontari amministratori di sostegno, in relazione alle disposizioni operative relative all’accesso e alla disciplina dell’elenco provinciale degli amministratori di sostegno sono:

- Maggiore età
- Cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolarmente residenti su territorio italiano

- Assenza di precedenti o pendenza penali
- Competenze/predisposizione all'utilizzo del pc e dei software più comuni
- Aver partecipato al corso di formazione per amministratori di sostegno
- Riservatezza
- Affidabilità intesa come impegno a rispettare quanto concordato in termini di tempo
- Consapevolezza che l'impegno "a titolo gratuito" non deve tradursi in minor professionalità (competenza e comportamenti) considerata anche la "diffidenza" dell'approccio dei cittadini al volontario (se non è un professionista o un familiare chissà come lavora...) .
- Consapevolezza del contesto familiare o di servizio in cui si opera

PROCEDURA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA)

- **Deposito del ricorso**: il ricorrente presenta la domanda allo sportello o in cancelleria compilando l'apposito modulo, allegando i documenti richiesti e una marca da bollo da € 27
- Il ricorso va al Giudice Tutelare che fissa la data dell'udienza e poi al PM, successivamente ritorna in Cancelleria
- la Cancelleria (inviando il Decreto via Posta o fax) o lo Sportello (telefonicamente) , avvisano il ricorrente della fissazione della data dell'**udienza**
- il ricorrente deve passare successivamente in Cancelleria o allo Sportello per firmare la presa visione, entro i termini indicati da chi lo ha avvisato,
- nello stesso momento in cui si presenterà per tale firma, il ricorrente dovrà fare richiesta di copie per la **notifica** dell'udienza al beneficiario e a tutti i parenti che non hanno firmato il consenso (consensi già allegati al ricorso) o ai parenti che hanno chiesto di poter partecipare all'udienza - serve inoltre una copia di notifica di riepilogo chiamata "originale" - le copie possono essere chieste in forma non urgente, con ritiro dopo almeno 4 giorni (costo

inferiore) oppure urgenti, con ritiro in giornata (costo molto più elevato) - in entrambi i casi i bolli devono essere acquistati subito, al momento della richiesta (fa fede la data impressa sui bolli) e consegnati in Cancelleria o allo Sportello. Il costo dei bolli varia in relazione al n. di facciate dei documenti da copiare e verrà indicato al momento della richiesta copie

- le copie ritirate (subito, se urgenti - dopo 4 giorni, se non urgenti) devono poi essere spedite tramite l'Ufficio Notifiche del Tribunale. Se la pratica è elaborata dallo Sportello, la compilazione dei documenti di notifica viene fatto dallo Sportello, altrimenti tale compilazione deve essere eseguita dal ricorrente stesso presso l'Ufficio Notifiche
- per la spedizione, le copie da notificare dovranno essere consegnate all'Ufficio notifiche dal ricorrente o da persona delegata per iscritto, sempre presso il Tribunale, nella fascia oraria 8,30/11 (tranne gli ultimi 3 giorni lavorativi del mese quando l'Uff. Notifiche accetta solo le urgenze)
- il ricorrente o persona delegata, prima dell'udienza sempre in orario mattutino 8.30/11 (ad es. un po' prima lo stesso giorno dell'udienza o in altro giorno precedente) , dovrà passare ancora dall'Ufficio notifiche per ritirare la copia "originale" delle notifiche - questa copia, insieme alle ricevute di ritorno delle altre notifiche inviate tramite l'Ufficio Notifiche e arrivate per posta al ricorrente, dovranno essere consegnate al GT in udienza. Senza la consegna di tali cartoline di ricevuta, l'udienza potrebbe essere rinviata
- **Udienza:** il giorno fissato per l'udienza all'orario indicato il ricorrente, il beneficiario ed eventuali altri parenti dovranno presentarsi presso l'ufficio del Giudice Tutelare che, se lo riterrà opportuno, provvederà a nominare l'amministratore di sostegno

- Contestualmente alla nomina spesso viene anche espletato il giuramento dell'AdS. In caso contrario la Cancelleria provvederà a comunicare all'AdS nominato la data e l'orario per il **giuramento** che sarà da farsi presso l'ufficio del Giudice Tutelare. Con il giuramento l'AdS diventa operativo
- Il decreto di nomina viene annotato nel Registro delle Amministrazioni di Sostegno e comunicato all'Ufficio di Stato Civile del comune di nascita del beneficiario per l'annotazione a margine dell'atto di nascita. Verrà inoltre iscritto nel Casellario Giudiziale se il beneficiario ha meno di 80 anni.



MODULISTICA

La modulistica sotto elencata è interamente disponibile e scaricabile dal sito di Nonpiusoli www.nonpiusoli.org, oppure è possibile richiederla agli Sportelli

Ricorso e documenti correlati

RICORSO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
RICORSO PER A.D.S. URGENTE E PROVVISORIO
RICORSO PER NOMINA ADS PRESENTATO DAI SERVIZI SOCIALI
RICORSO PER NOMINA A.D.S. URGENTE E PROVVISORIO SERVIZI SOCIALI
SEGNALAZIONE ALLA PROCURA CON RICHIESTA NOMINA ADS
GRADI DI PARENTELA
CONSENSO DEI PARENTI DEL BENEFICIARIO ALLA NOMINA A.S.
ISTANZA PER VISITA DOMICILIARE
ISTANZA PER ANNULLAMENTO RICORSO
RICOGNIZIONE PATRIMONIALE INIZIALE

Rendiconto:

RENDICONTO ANNUALE CON ISTRUZIONI

Istanze:

ISTANZA PER PROROGA CARICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ISTANZA PER RICHIESTA COLLOQUIO CON GIUDICE TUTELARE

ISTANZA PER LIQUIDAZIONE DI UN'EQUA INDENNITA'

ISTANZA GENERICA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

ISTANZA RICHIESTA CARTA BANCOMAT ED OPERATIVITA' SU HOME BANKING

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI TITOLI O VALORI MOBILIARI

ISTANZA AUTORIZZAZIONE INVESTIMENTO DI CAPITALI

ISTANZA PER LA VENDITA DELL'AUTOMOBILE O MOTO

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI UN BENE IMMOBILE

ISTANZA PER L'ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO D'INVENTARIO

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: UN AIUTO DAL WEB

L'utilizzo della rete Internet è oggi di notevole aiuto ad un amministratore di sostegno. Molti servizi, documenti e pratiche sono già disponibili online e si possono svolgere tranquillamente senza spostarsi da casa. Di seguito si indicano alcune procedure praticabili oggi, ma sicuramente in un futuro prossimo le possibilità si amplieranno.

Rapporti con gli Sportelli e la Cancelleria Volontaria Giurisdizione

Agli indirizzi di posta elettronica degli Sportelli è possibile scrivere per avere appuntamenti e chiedere informazioni generiche.

- NON è possibile inviare documenti per il deposito, che va fatto di persona o da altri con delega.
- NON è possibile nemmeno inviare agli sportelli documenti da depositare via PEC. La Cancelleria Volontaria Giurisdizione accetta depositi con PEC solo quando il mittente è in possesso di Firma digitale. Solo in casi urgenti (es. impedimento a presenziare all'udienza prevista a breve) la Cancelleria accetta comunicazioni via fax o mail da inoltrare ai GT.

Indirizzo PEC volontaria giurisdizione:

volgiurisdizione.stragiudiziale.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it

Consultare i propri fascicoli online

È possibile consultare i propri fascicoli (Registri delle Cancellerie) attraverso il **Portale dei Servizi Telematici** (<http://pst.giustizia.it/PST/>) o mediante i Punti di Accesso.

Sempre a tale scopo è inoltre disponibile una app per dispositivi mobili come smartphone e tablet denominata **Giustizia Civile Mobile**. È scaricabile gratuitamente dai Play Store-Google Play.

Il sistema consente l'interrogazione, in tempo reale, dei registri di cancelleria e dei documenti relativi ai procedimenti di propria pertinenza presso tutti i Tribunali e le Corti di Appello sul territorio nazionale. Consente quindi di seguire l'andamento del procedimento di Amministrazione di Sostegno.

L'accesso al servizio è pubblico, senza necessità di autenticazione.

Le informazioni sono restituite e visualizzate in forma anonima.

In particolare, sono sottoposti ad oscuramento:

- i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori;
- i dettagli del fascicolo processuale dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l'interrogazione di altre banche dati.

Sia che per la Consultazione Pubblica dei Registri del Ministero della Giustizia via web che per la consultazione tramite app Giustizia Civile, si procede nel seguente modo:

- 1) scegli: Regione > Emilia Romagna
- 2) scegli l'Ufficio giudiziario > Tribunale Ordinario – Reggio Emilia

- 3) scegli il Registro > quello in cui è iscritto il tuo procedimento di amministrazione di sostegno è: Volontaria giurisdizione
- 4) clicca il tasto CONSULTA
- 5) scegli la modalità di ricerca RUOLO GENERALE ed inserisci il numero ed anno di Ruolo generale della tua procedura (è il numero e anno del tuo fascicolo) .
- 6) clicca il tasto ESEGUI RICERCA
- 7) clicca sul numero di ruolo generale che appare in carattere azzurro per accedere alle informazioni.

INPS: servizi online

Per accedere ai servizi online dell'INPS è necessario richiedere, se già non lo possiede, il PIN di registrazione del beneficiario. Ciò è possibile recandosi personalmente presso la sede INPS di Reggio Emilia e in questo caso la consegna è immediata.

È necessario compilare e presentare un modulo che è scaricabile dal sito Inps.

Insieme al modulo è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva di certificazione che attesti la qualità di AdS, e la copia del documento di identità del beneficiario e dell'AdS. È inoltre bene portare con sé copia conforme del decreto di nomina da mostrare.

Una volta entrati nell'area riservata, è possibile accedere a numerosi servizi:

Cedolini pensioni – Certificazione Unica – Mod OBIS – ecc ecc

Attraverso il sito Inps area riservata è possibile anche accedere direttamente con le stesse credenziali all'area riservata Riscossione dell'Agenzia delle Entrate e all'area sempre dell'Agenzia delle Entrate per visionare e scaricare il 730 precompilato

Agenzia delle Entrate online

Per poter utilizzare i servizi online dell'Agencia delle Entrate (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp>) è necessario registrare il beneficiario a Fisconline. La registrazione può essere fatta dall'AdS recandosi di persona presso gli uffici dell'Agencia delle Entrate con i seguenti documenti: copia del decreto di nomina di amministratore di sostegno e del giuramento - carta identità e codice fiscale dell'AdS - carta d'identità e codice fiscale del beneficiario.

Una volta ottenuto e attivato il PIN, è possibile utilizzare i seguenti servizi online:

- accedere alla dichiarazione dei redditi 730 precompilata e inviarla
- pagare imposte, tasse e contributi
- registrare un contratto di locazione
- comunicare le coordinate del proprio conto corrente per l'accredito di eventuali rimborsi
- ottenere visure catastali dei propri immobili e terreni
- accedere al proprio cassetto fiscale che contiene le dichiarazioni fiscali presentate - i dati catastali - i versamenti F23 e F24 effettuati - gli atti registrati - i dati dei rimborsi

Utenze online

Sempre dopo essersi registrati online, è possibile consultare i dati riferiti al beneficiario dei servizi forniti dai gestori telefonici, dai servizi di gas, acqua, rifiuti (es. Iren) ed energetici (es. Enel) . Di solito in fase di registrazione è necessario essere in possesso di una fattura cartacea che riporti i dati dell'utente, dati che saranno richiesti durante la procedura di registrazione.

Oltre alla consultazione online dei documenti relativi all'utenza (fatture-consumi ecc,) è molto comodo attivare anche il servizio di invio per mail delle fatture all'indirizzo dell'amministratore di sostegno.

Fascicolo sanitario elettronico (FSE)

Con il fascicolo sanitario elettronico è possibile avere a disposizione in modo immediato, sempre aggiornato e riservato, tutta la documentazione sanitaria della persona iscritta a partire dal 2008 ad oggi: prescrizioni specialistiche e di farmaci, referti di visite, esami e di pronto soccorso, lettere di dimissione rilasciate da strutture sanitarie pubbliche della regione.

Il fascicolo permette inoltre di prenotare online visite ed esami specialistici (al momento solo alcune, ma saranno sempre di più) , pagare il ticket, scaricare direttamente dal web il relativo referto.

Tutti i cittadini maggiorenni iscritti al Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna possono attivare il fascicolo sanitario elettronico.

Per la registrazione è necessario che:

- l'AdS sia stato anche lui/lei in precedenza registrato al servizio
- l'AdS si presenti di persona agli sportelli dedicati al servizio con documento di identità e copia dello stesso
- L'AdS porti con sé copia conforme del Decreto di nomina.

Il link di accesso è www.fascicolo-sanitario.it

AUSL Reggio Emilia online

Il sito dell'AUSL (www.ausl.re.it/servizi-online) consente l'utilizzo di diversi servizi online anche senza registrazione. È infatti possibile scaricare e stampare il modulo di prenotazione delle visite mediche prenotate telefonicamente (CUPTEL) o tramite il web (CUPWEB) . È anche possibile scaricare i referti delle analisi fatte, utilizzando il codice stampato sulla ricevuta ottenuta durante la prestazione medica.

Federa - Comuni della provincia di RE online

Il sistema FedERa (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione) nasce per dare la possibilità ai cittadini della nostra regione di accedere a tutti i servizi online degli Enti e dei soggetti pubblici della Regione Emilia-Romagna tramite un'unica credenziale di accesso. Dopo essersi registrati, è quindi possibile utilizzare i servizi online dei comuni della provincia Reggio Emilia.

Per il capoluogo, è possibile ad esempio scaricare: certificato di cittadinanza – esistenza in vita – stato libero – famiglia - residenza – ecc. I certificati emessi possono essere stampati e sono resi validi dall'apposito timbro digitale riportato. È inoltre possibile gestire online i servizi cimiteriali, l'abbonamento ai parcheggi e i permessi di accesso alle zone ZTL, l'accesso ai servizi online di IREN, calcolare l'IMU, la TASI, accedere ai servizi delle biblioteche, ecc.

<http://www.municipio.re.it/servizionline>

Per gli altri comuni della provincia di Reggio Emilia, è necessario verificare sito per sito le possibilità offerte online.

Banche online

Per un amministratore di sostegno il poter **operare online** sullo conto corrente del beneficiario è di notevole aiuto.

Alcuni istituti bancari richiedono una specifica autorizzazione del giudice tutelare ad operare via Home banking, da richiedere al momento dell'udienza o con istanza separata.

Le operazioni possibili sono quelle ordinarie di pagamento (bonifici, ricariche telefoniche, pagamento bollettini, utenze ecc) , la gestione e controllo dei movimenti bancari (estratti conto, controllo deposito titoli ecc) , la possibilità di operare con una carta ricaricabile controllando così in modo preciso la cifra eventualmente a disposizione del beneficiario.

Poste Italiane Online

Poste Italiane offre diversi servizi online, sia bancari e assicurativi che postali utili per la gestione dell'amministrazione.



**INFORMAZIONI UTILI PER
L'AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO**

I servizi sociali territoriali

Comune di Reggio Emilia

I Poli territoriali del comune di RE sono nati con l'intento di offrire un luogo in cui le famiglie e le persone di ogni età che abitano nel Polo possono trovare **ascolto, orientamento, accompagnamento e servizi** nei momenti di difficoltà.

I Poli territoriali sono attualmente quattro: Polo territoriale Nord – Polo territoriale Est - Polo territoriale Sud - Polo territoriale Ovest.

In ogni Polo è presente uno Sportello Sociale, presso il quale i cittadini possono effettuare il

primo colloquio, quello di accoglienza, in cui, con l'aiuto di un operatore, evidenziano quali sono le difficoltà che stanno vivendo. Al termini del colloquio potranno essere orientate verso altre realtà del territorio (altri servizi del Comune stesso, altri enti istituzionali, come l'Azienda USL, associazioni di volontariato, centri d'ascolto, parrocchie, centri sociali, etc.) oppure essere informate che la loro situazione necessita di un ulteriore approfondimento con altri operatori del Polo.

Per maggiori informazioni consultare il sito

<https://www.comune.re.it/polisocialiterritoriali>

Sul sito del Comune di RE è anche possibile trovare un elenco dei contributi e delle agevolazioni ottenibili, con le relative informazioni per richiederle.

Provincia di Reggio Emilia

Molti comuni della provincia di Reggio Emilia si sono associati negli ultimi anni in Unioni di Comuni, per l'esercizio congiunto di funzioni specifiche, tra cui la gestione in forma associata del servizio sociale integrato in collaborazione con l'ASL.

Ad oggi sono presenti le seguenti Unioni:

- Unione Bassa Reggiana, che comprende i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
per informazioni: <https://www.asbr.it/>
- Unione Pianura Reggiana, che comprende i comuni di Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio;
per informazioni: www.pianurareggiana.it
- Unione Terre di Mezzo, che comprende i comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto;
per informazioni: www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it
- Unione Val d'Enza. che comprende i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio, S. Ilario d'Enza, e S. Polo d'Enza;
per informazioni: www.unionevaldenza.it
- Unione Tresinaro Secchia, che comprende i comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano;
per informazioni: www.tresinarosecchia.it

I comuni non associati e molti dei comuni associati hanno mantenuto i propri sportelli dei Servizi Sociali ai quali ci si può rivolgere per una prima accoglienza.

Contributi e agevolazioni

Le informazioni utili su contributi e agevolazioni che l'amministratore di sostegno può richiedere per persone in difficoltà, si possono avere dai Servizi Sociali del territorio oppure recandosi presso gli uffici dei patronati.

Un elenco delle prestazioni che si possono richiedere con le relative informazioni e rimandi ai siti degli enti preposti, è presente sul sito del comune di Reggio Emilia nelle aree tematiche "Servizi sociali e welfare". Qui si trovano indicazioni per richiedere contributi fiscali, assegni di cura, contributi per l'autonomia in casa ed eliminazione delle barriere architettoniche, riconoscimento invalidità civile ecc.

Adattamento dell'ambiente domestico (CAAD)

Si intende per Adattamento domestico (AD) tutta una serie di interventi per rendere la casa delle persone non autosufficienti, disabili e/o anziane, più adatta alle loro esigenze di autonomia e alle abilità residue, oltre a quelle di cura e assistenza di familiari ed operatori impegnati a domicilio. L'adattamento domestico ricomprende tutta una serie di interventi legati a:

- abbattimento di barriere architettoniche
- adozione di soluzioni ed ausili per l'autonomia
- domotizzazione
- sicurezza e controllo ambientale
- automazioni

Gli interventi per sostenere l'accesso e la fruibilità dell'abitazione alle persone non autosufficienti nella realtà nazionale ed emiliano romagnola possono essere riassunti in cinque grossi capitoli:

- contributi economici per interventi di abbattimento e superamento barriere o acquisto di strumentazioni e tecnologie
- agevolazioni fiscali (IVA agevolata, detrazioni Irpef)
- agevolazioni nei bandi pubblici relativi al settore casa
- forme di credito agevolato (per acquisto di beni e servizi)

- interventi di fornitura protesi e ausili da parte dei servizi di protesica delle Aziende sanitarie locali.

La Rete regionale dell'Emilia Romagna dei Centri per l'adattamento domestico è formata da dieci Centri provinciali per l'adattamento dell'ambiente domestico-CAAD e da due Centri regionali di secondo livello specializzati sui temi degli ausili/tecnologie e comfort ambientale/accessibilità (CRA e CRIBA) . Il CRIBA ha sede a Reggio Emilia (<http://www.retecaad.it>)

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali. (GU n.14 del 19-1-2004)

Entrata in vigore del provvedimento: **19/3/2004**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge ha la **finalità** di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato È stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali È operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

CAPO I - Dell'amministrazione di sostegno.

Art.404. - (Amministrazione di sostegno)

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art.405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità)

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso

solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello

stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art.406. - (Soggetti)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art.407. - (Procedimento)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche

d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art.408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno)

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art.409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno)

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art.410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno)

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art.411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno)

Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato

a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art.412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art.413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno)

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del

curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".

(Omissis)

Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile applicabili all'amministrazione di sostegno:

Art.349 (Giuramento del tutore)

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art.350 (Incapacità all'ufficio tutelare)

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.».

Art.351 (Dispensa dall'ufficio tutelare)

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

- 1) abrogato;
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2) , 3) , 4) e 5) possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art.352 (Dispensa su domanda)

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- 3) abrogato;
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

Art.353 (Domanda di dispensa)

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art.374 (Autorizzazione del giudice tutelare)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375 (Autorizzazione del tribunale)

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 376 (Vendita di beni)

Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli)

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore)

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art.379 (Gratuità della tutela)

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

Art.380 (Contabilità dell'amministrazione)

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art.381 (Cauzione)

Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art.382 (Responsabilità del tutore e del protutore)

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art.383 (Esonero dall'ufficio) .

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora

l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art.384 (Rimozione e sospensione del tutore)

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

Art.385 (Conto finale)

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art.386 (Approvazione del conto)

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art.387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela)

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo non

si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art.388 (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto)

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art.596 (Incapacità del tutore e del protutore)

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Art.599 (Persone interposte)

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

Art.779 (Donazione a favore del tutore o protutore)

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art. 599.

(Omissis)

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".

(Omissis)

CAPO III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

Art. 44.

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.

(Omissis)

Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

Art. 47.

Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

Art. 49-bis.

Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
- 4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: "amministratore di sostegno".

Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: " dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione".

Legge Regionale 24 luglio 2009, n. 11

La legge in esame è stata approvata con l'intento primario di favorire il ricorso, da parte dei possibili soggetti interessati, all'amministrazione di sostegno.

Per il perseguimento delle sue finalità, la legge promuove la conoscenza e la divulgazione da parte del pubblico di questo nuovo istituto di tutela. In particolare, si propone la formazione, l'aggiornamento e il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno stessi, per i quali viene ipotizzata anche l'istituzione di appositi elenchi su base provinciale. Importante è inoltre il raccordo, che la legge si propone, tra Regione ed altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi indicati nella legge.

(dal sito <http://demetra.regione.emilia-romagna.it>)

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6

Bollettino Ufficiale n. 129 del 24 luglio 2009

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel Libro Primo, Titolo XII, del Codice civile del Capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del Codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), in conformità ai principi

e agli indirizzi di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) , con la presente legge detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantirne una efficace attuazione sul territorio regionale, nonché di promuovere il ricorso a tale strumento di tutela da parte dei soggetti legittimati.

Art. 2

Divulgazione, formazione ed aggiornamento

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo, nelle forme consentite, con altri Enti o Autorità, nonché con i soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori di sostegno.
2. La Regione dà attuazione a quanto previsto dal comma 1 individuando adeguati servizi ed iniziative a supporto dell'amministrazione di sostegno nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari, in un quadro di azioni omogenee sul territorio regionale.
3. Tra i servizi e le iniziative di cui al comma 2 può essere compresa anche l'istituzione a livello provinciale di elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e la creazione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.
4. Per le caratteristiche degli elenchi di cui al comma 3, anche al fine di precisare il profilo del potenziale amministratore di sostegno riguardo le sue attitudini, le sue competenze e le sue precise disponibilità, la Giunta regionale può emanare specifiche indicazioni previo parere della commissione assembleare competente.

Art. 3

Funzioni di coordinamento e monitoraggio

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:

a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.

2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

Linee guida per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno in attuazione della LR 11/09 (30 giugno 2014)

La Regione, in attuazione della Legge Regionale 24 luglio 2009, n. 11 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6" promuove e sostiene la conoscenza e la divulgazione dell'amministrazione di sostegno, nonché la formazione, l'aggiornamento ed il supporto tecnico-informativo degli amministratori.

A tal fine vengono di seguito date indicazioni per la realizzazione di iniziative di informazione, formazione e consulenza da realizzare in ambito provinciale e distrettuale nell'ambito della programmazione regionale del sistema integrato degli interventi socio-sanitari e del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Obiettivo delle presenti linee guida è promuovere e sostenere, in particolare per le necessità manifestate dagli utenti in carico ai servizi sociali e sanitari di Comuni e Aziende USL, la presenza e l'operato di coloro che sono disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno a titolo volontario e gratuito, al fine di favorire il ricorso a forme di aiuto e di tutela che consentano di conservare il più possibile l'autonomia e la libertà di scelta delle persone assistite.

In particolare vengono promosse le seguenti iniziative:

- 1) creazione di una rete di referenti e tavoli di coordinamento di ambito distrettuale e/o provinciale presso gli UDP e gli Uffici di

Supporto, in particolare per facilitare i rapporti con i Giudici Tutelari attraverso forme di collaborazione strutturata;

- 2) istituzione di elenchi provinciali delle persone che si rendono disponibili a svolgere la funzione di amministratore di sostegno o che già svolgono tale funzione a titolo volontario;
- 3) iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per informare le persone e le famiglie che potrebbero far ricorso all'istituto, nonché i cittadini interessati a svolgere la funzione di amministratore.
- 4) organizzazione di attività di formazione e aggiornamento delle persone che intendono svolgere o che già svolgono la funzione di amministratore di sostegno, nonché degli operatori della rete dei servizi sociali e sanitari;
- 5) promozione di iniziative di informazione e consulenza, con particolare riferimento agli sportelli, iniziative e servizi già esistenti che vanno valorizzati e messi in rete per le famiglie, gli amministratori di sostegno, gli operatori dei servizi sociali e sanitari, da promuovere nei singoli ambiti provinciali e distrettuali;
- 6) promozione di specifici progetti di ambito provinciale e distrettuale, anche su proposta ed in collaborazione con le Organizzazioni del Terzo Settore operanti in ambito territoriale ed i Centri Servizio per il Volontariato;
- 7) raccolta e scambio tra gli ambiti provinciali e distrettuali delle buone prassi di collaborazione tra rete dei servizi sociali e sanitari ed Uffici del Giudice tutelare, con riguardo anche alla presentazione ed alla istruttoria dei ricorsi per la nomina degli amministratori degli sostegno.

1. Elenchi dei soggetti disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno o che già svolgono tale funzione a titolo volontario

Le Amministrazioni Provinciali, in accordo con gli uffici del giudice tutelare territorialmente competente, con i Comuni e le Aziende USL, avvalendosi della collaborazione dei Centri Servizio

per il Volontariato e dei Soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, istituiscono un elenco delle persone disponibili per fini di solidarietà ed a titolo gratuito a svolgere la funzione di

amministratore, ne curano l'aggiornamento e l'adeguata pubblicizzazione.

L'istituzione degli elenchi locali è finalizzata a favorire il lavoro del giudice tutelare, ad incrementare il numero dei cittadini che per fini di solidarietà ed a titolo gratuito si rendono disponibili a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, nonché a garantire un migliore servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, tutelando i soggetti più deboli ed abbreviando i tempi di individuazione e nomina.

Gli elenchi provinciali contengono altresì i riferimenti delle persone che hanno già iniziato a svolgere a titolo volontario la funzione di amministratore di sostegno e che in questo modo

possono essere supportate anche dopo la nomina, con ulteriori iniziative di informazione, formazione e consulenza.

L'amministratore di sostegno non può percepire alcuna remunerazione per l'incarico. Ai fini della presente direttiva, anche il rimborso delle spese e l'equo indennizzo, che in alcuni casi possono essere stabiliti dal giudice tutelare, non possono comunque tradursi in remunerazione.

2. Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione agli elenchi provinciali i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolarmente

- residenti su territorio italiano;
- assenza di precedenti o pendenze penali;

Vengono considerati criteri preferenziali:

- partecipazione agli incontri di formazione programmati in ambito territoriale ai fini dell'iscrizione all'elenco, nonché disponibilità a partecipare a successivi momenti di aggiornamento e verifica delle attività svolte.
- professionalità ed esperienze non episodiche, svolte anche a titolo di volontariato, che si ritengono utili allo svolgimento dei compiti di assistenza e rappresentanza propri dell'amministratore di sostegno;
- attestato di un Servizio sociale o sanitario pubblico,
- certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività non episodica presso di esso, con indicazione delle funzioni e delle relative mansioni lavorative;
- attestato di una o più Associazione di volontariato, Cooperativa sociale, ONLUS, ONG o APS, certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività non episodica presso di essa ed eventuale dichiarazione che essa è disposta ad appoggiare il richiedente nelle attività di Amministratore di sostegno.

Le Amministrazioni Provinciali, in accordo con gli Uffici del giudice tutelare territorialmente competente, i Comuni e l'Azienda USL istituiscono un Gruppo tecnico per valutare le domande di iscrizione formulate dagli interessati e promuovere iniziative di formazione e aggiornamento, con la partecipazione anche degli Enti che hanno realizzato le attività di formazione.

La domanda di iscrizione deve contenere le generalità complete dell'interessato ed essere accompagnata da un curriculum che elenchi le attività di formazione e le esperienze di cui ai punti precedenti, eventuali incarichi di amministratore svolti o in atto, nonché ulteriori attestati e certificazioni ritenuti utili alla valutazione della domanda.

3. Modalità di utilizzo degli elenchi

Compete alle Province redigere, aggiornare e dare adeguata pubblicazione all'elenco.

In ogni ambito provinciale viene elaborato un unico elenco, che la Provincia promuove in tutti gli ambiti distrettuali in collaborazione in particolare con i Soggetti istituzionali competenti per la programmazione socio-sanitaria (Comune capofila, forme associative disciplinate dalla normativa vigente, Comune qualora il territorio coincida con l'ambito distrettuale) , in modo tale da favorire la presenza e la nomina di volontari con caratteristiche adeguate in tutti gli ambiti distrettuali, prevedendo anche collaborazioni, scambi ed una gestione comune dei volontari residenti nei diversi ambiti territoriali. Le Amministrazioni Provinciali trasmettono copia dell'elenco al giudice tutelare territorialmente competente, con l'indicazione delle modalità di reperibilità di ciascuno degli iscritti.

Le Province favoriscono l'accesso e la consultazione dell'elenco da parte degli operatori di Comuni e Aziende USL, in particolare quando si intende individuare un volontario disponibile a svolgere la funzione di amministratore di sostegno a favore di un utente dei Servizi sociali e sanitari.

4. Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento

Le Province, i Comuni e le Aziende USL, anche nell'ambito della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ed attraverso l'Ufficio di Supporto, in accordo con gli Uffici del giudice tutelare, nonché sentite le proposte ed iniziative ed avvalendosi della collaborazione dei Centri Servizio per il

Volontariato e dei Soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, promuovono attività periodiche di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento delle persone che si intendono iscrivere o che sono già iscritte agli elenchi provinciali o distrettuali, compresi coloro che già svolgono la funzione di amministratore, estendendo tali attività dove necessario alle famiglie, alle associazioni di utenti e famigliari, nonché agli operatori sociali e sanitari dei servizi pubblici e privati. Come indicato al precedente punto 2, la partecipazione ad attività di formazione è considerato un criterio preferenziale per l'iscrizione agli elenchi provinciali e locali.

5. Attività di informazione e consulenza

Le Province, i Comuni e le Aziende USL, anche su proposta ed in collaborazione con i Centri Servizio per il Volontariato ed i Soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, promuovono attività di informazione e consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria rivolte agli amministratori di sostegno, alle persone con limitazioni di autonomia, ai loro familiari e agli operatori dei servizi, per le esigenze legate al loro operato. Le attività di informazione, formazione e consulenza vengono realizzate valorizzando e mettendo in rete gli sportelli, le esperienze e le competenze professionali già presenti nell'ambito del sistema dei servizi territoriali sociali e sanitari, anche per iniziativa dei Centri Servizio per il Volontariato e dei Soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio. Al fine di favorire l'attivazione o una maggiore disponibilità di iniziative e servizi rivolti agli amministratori di sostegno, gli Enti Locali promuovono le esperienze e le realtà associative e del volontariato operanti sul proprio territorio, nonché possono favorire la costituzione di associazioni ed organizzazioni senza finalità di lucro formate dagli amministratori stessi.



LE NOSTRE STORIE...

a cura di Anna Ganapini

Esperienze, vissuti, storie di chi in prima persona ha condotto l'esperienza di volontario o di familiare amministratore di sostegno.

I nomi e le realtà descritte sono state modificate per tutelare la privacy dei protagonisti.



Paola, Marina e Luisa

Paola, una giovane avvocatessa molto interessata alla materia della tutela delle persone fragili da tempo desiderava “testare sul campo” le conoscenze sull’Amministrazione di Sostegno acquisite sui libri e durante un corso di formazione presso DarVoce (CSV Emilia). Si è presentata l’occasione quando la sua vicina di casa Marina, amica d’infanzia, stava vivendo con estrema apprensione la diagnosi di morbo di Alzheimer fatta alla propria madre.

La Signora Luisa ormai da mesi non ricordava bene le cose, la sua memoria si era compromessa e appariva sempre più spesso in stato di confusione, faticava a riconoscere le persone, compresa la figlia ed anche l’amica, elargiva denaro a persone in assenza di ragioni e giustificazioni, il tutto senza che la figlia fosse in grado di porvi alcun rimedio e avesse la forza, anche fisica e psichica, di proteggerla, soffrendo quindi a sua volta.

Coinvolta anche professionalmente nella questione da parte dell’amica, decide di aiutare madre e figlia rendendosi disponibile a ricoprire personalmente il delicato ruolo di Amministratore di Sostegno in favore di Luisa, sicura che potesse essere un’occasione di crescita non solo professionale ma anche umana e pur con i dubbi legati all’inevitabile intromissione nella vita di altre persone che, sono sì persone amiche, ma senza alcun legame di parentela con loro.

Ha inizio così per lei l’esperienza diretta di Amministratore di Sostegno che le ha definitivamente dimostrato come tra il dire e il fare, tra le nozioni scolastiche e le applicazioni pratiche, ci sia di mezzo ... la vita vera, con tutte le complicazioni burocratiche, le difficoltà legate alla malattia e alla cura della persona, alla gestione delle più disparate problematiche che di volta in volta si presentano, il tutto reso ancora più complesso dalla necessità di interfacciarsi costantemente con un Giudice che, anche se per Paola è soggetto ben noto per la professione che svolge, a Luisa e Marina comune trasmette spesso un senso di preoccupazione e timore.

Marina ha imparato o comunque visto sul campo quali siano le reali ed effettive difficoltà con cui ogni giorno i familiari, già provati dal dispiacere e dalle preoccupazioni, devono scontrarsi e cercare di superare per il

bene del proprio congiunto malato e per effettivamente poter gestire i problemi con cui il ruolo di A.d.S. fa inevitabilmente entrare in contatto. Paola ha conosciuto le difficoltà nel convincere le banche a concedere l'utilizzo dell'home banking per procedere con i pagamenti e il controllo delle spese (nonostante i decreti di nomina, ormai sistematicamente, ordinino agli Istituti di credito di dotare gli A.d.S. di detti strumenti, così da evitare di doversi recare di persona in una filiale per ogni necessità) . Ha conosciuto sul campo le complicazioni burocratiche dell'iter per richiedere e ottenere l'indennità di accompagnamento, gli ausili per l'incontinenza, nonché, più in generale, la difficoltà nel consegnare al giusto Ufficio del giusto Ente la documentazione a riprova del proprio ruolo, indispensabile per la corretta identificazione dell'A.d.S. come soggetto legittimato a svolgere determinati adempimenti. Oppure le difficoltà nel reperire un fidato collaboratore familiare, rendendosi conto di come alcune parole risultino prive di significato per coloro i quali le abbiano solo udite e non approfondite: dietro a un "badante" c'è un essere umano, con i propri problemi e con le proprie difficoltà (spesso anche comunicative) , al quale però si pretenderebbe di affidare compiti di assistenza di persone con patologie gravi e complesse che richiederebbero conoscenze psicologiche e mediche, stupendosi poi che detto compito non venga svolto al meglio. Ha quindi avuto, una volta di più, dimostrazione dell'importanza di conoscere direttamente la persona a cui chiedi di lavorare, di approfondire con lei le problematiche che deve affrontare nella quotidianità e di trovare di volta in volta una soluzione, così da verificare che il soggetto a cui viene chiesto di vivere in simbiosi con il malato, sia effettivamente in grado di svolgere il suo delicato compito e di sopportarne anche psicologicamente i risvolti. Ha sperimentato le lunghe code che i cittadini devono fare per poter depositare istanze, documenti, rendiconti e per ritirare i relativi provvedimenti. Ha soprattutto compreso la decisiva importanza di potersi interfacciare con un Giudice Tutelare capace e attento alle effettive necessità rappresentate nelle istanze depositate, apprezzando i risultati ottenuti grazie a questa sinergia tra i vari ruoli. Da ultimo, ma certamente non per ultimo, ha conosciuto da vicino la malattia e le conseguenze che questa comporta sulla persona. Ha vissuto

da vicino i cambiamenti che una malattia come l'Alzheimer provoca in un lasso di tempo brevissimo, così da costringere il malato in uno stato di assoluta alienazione, incapace di gestirsi nei più elementari bisogni e così da farlo assomigliare sempre più, purtroppo negativamente, ad un bambino con necessità di controllo e gestione costanti.

Ha potuto comprendere il dramma che un familiare è costretto a vivere quotidianamente, chiamato non solo a dover gestire il proprio malato, ma altresì a sostituirsi a quest'ultimo nella gestione di tutto quanto lo stesso non è più in grado di fare, che, però, non per questo, scompare. Più banalmente ha compreso le gravose problematiche che le famiglie sono chiamate a sopportare, spesso in assenza di aiuti esterni, per cercare di "sopravvivere" nonostante la malattia.

Ora che la persona che assisteva non c'è più, oltre al ricordo della stessa, a Paola resta tutto quanto di positivo un'esperienza come quella raccontata può lasciare a livello di arricchimento e approfondimento non solo professionale e, soprattutto, la consapevolezza che molte famiglie – prive di nozioni giuridiche e ancor prima inesperte e comunque non pronte alle formalità – hanno certamente necessità di supporto per lo svolgimento del loro incarico.

Il progetto Non+Soli, offre assistenza e accompagnamento con grande competenza e passione, e per questo motivo Paola ha deciso di unirsi ai volontari per mettere a disposizione di familiari e beneficiari il suo contributo e le sue competenze.

Questa esperienza, come tante altre viste in questi anni all'interno del progetto hanno maturato in chi scrive la convinzione che, l'introduzione dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno sia stata una delle più riuscite iniziative legislative del nostro Paese e che pertanto è dovere anche dei professionisti impegnarsi affinché l'Amministratore di Sostegno assuma sempre più un ruolo fondamentale per la cura e l'assistenza delle persone non più capaci, essendo l'unico strumento effettivamente in grado di dare le migliori risposte alle varie effettive esigenze di una persona fragile e con la corretta determinazione dei confini dei poteri da concedere all'A.d.S. di volta in volta nel caso specifico a conferma della possibilità di realizzare sulle persone un progetto "su misura" ed effettivamente personalizzato.



Fabrizia

Sono Fabrizia, dal 2012 sono volontaria in Tribunale allo sportello Non+Soli di DarVoce (CSV Emilia).

Ho incontrato tanti cittadini, li ho aiutati, mi sono sentita utile, non nascondo però che sia un impegno difficile, non è una passeggiata **ma ciò che mi permette di continuare è lo stupore.**

Le persone arrivano, chiedono aiuto, raccontando le loro storie incredibili, a volte la loro disperazione eppure sono vive, combattono, non si arrendono e ce la fanno, questo mi lascia senza fiato. Allo sportello c'è chi va e chi viene ma c'è chi lascia una traccia indelebile nel tuo cuore, nel mio cuore c'è Francesca.

Francesca della quale non dirò nemmeno l'età, è stata emotivamente maltrattata fin dall'infanzia, i suoi genitori, litigiosi e disattenti, la lasciano crescere sola, insicura e desiderosa di amore.

Si sposa e si separa, ha un figlio ma è una continua lotta, sono lontane e non riescono a donarsi affetto.

Ad un certo punto, Francesca crolla e seppellisce le sue fragilità nell'alcool, assapora momenti di oblio che le danno tempo di riposarsi dagli affanni della vita, sa che l'alcool le fa male, ma non riesce a smettere, però non smette di provarci.

Si sente la più sfortunata delle donne e cerca nel gioco d'azzardo quella fortuna che il destino le ha negato. Perde, come tutti, e con i soldi perde anche la dignità perché si riempie di debiti e non dorme più perché i creditori la tormentano anche nel sonno.

Purtroppo è sola, nessun amico la ferma e lei si lascia dondolare fra le onde della follia. Un anno, due anni, molti anni di follia.

Per fortuna Francesca ha un lavoro stabile e questo le permette di sopravvivere ai suoi debiti, alle sue sbronze, alla sua solitudine, alle sue angosce.

Si disintossica, sta meglio, pensa di essere guarita, ma poi ci ricasca, ancora e ancora.

Non si arrende, lotta, combatte contro le sue debolezze e i suoi vuoti, poi comprende che da sola non ce la può fare!

Sono ormai passati dodici anni e Francesca si rende conto che le serve qualcuno che le dica no! Che le impedisca di giocarsi e di bersi i pochi soldi che le rimangono, dopo aver pagato le rate dei debiti.

Si guarda intorno e nell'assoluta solitudine, un riscatto di orgoglio la porta allo sportello Non+Soli, di DarVoce (CSV Emilia).

Francesca ha bisogno di dimostrare a qualcuno che può uscirne e allo sportello trova me.

Con pacatezza e lucidità mi racconta la sua storia, mi chiede ascolto, comprensione e soprattutto un aiuto a porle quei limiti che da sola non riesce a trovare.

Ripensandoci, forse cercava solo un appoggio per non spezzarsi e una appiglio da cui ripartire.

La sua domanda era chiara: *"ho bisogno di qualcuno che mi impedisca di spendere in malo modo i miei pochi soldi"*

Anche la risposta era chiara, sapevo che potevamo sostenerla, che la figura dell'amministratore di sostegno era la risorsa giusta per aiutarla nella lotta contro sé stessa.

Le avrebbe permesso di liberarsi dai debiti, anche di dormire meglio e di non perdersi nell'euforia del gioco d'azzardo e dell'alcool.

Non sarebbe stato per sempre, ma solo finché le sue fragilità sarebbero diventate la sua forza!

Nella mia esperienza so, che per Francesca e per tanti altri amministrati, quella solitudine interiore, quello smarrimento possono essere alleviati, possono trasformarsi, grazie all'affiancamento, alla cura e alle attenzioni di un Amministratore di sostegno.





Emilio

Un solo giorno di solitudine è già troppo per una persona anziana, o più in generale per una persona debole ed un momento di gioia non va negato a nessuno.

Emilio 80 anni, da anni risiede in una struttura protetta da quando è cessata la coabitazione con i fratelli, le sue giornate trascorrono tutte uguali fra il letto, la sala ricreativa con la tv, i pasti nel refettorio o in camera. In precedenza era stato ricoverato a causa di una patologia di psicosi delirante, ma poi a casa con i fratelli aveva trovato un buon equilibrio, andava in paese ad acquistare il la Gazzetta dello sport (che tanto amava) e a bere un caffè al bar , condivideva i commenti degli articoli dei giornali con i fratelli , curava un piccolo orto vicino di casa.

Al momento del ricovero viene nominato per lui un amministratore che gestisce le sue proprietà ed i suoi averi (la casa ed una pensione) , si occupa inoltre della retta e del trattamento farmacologico. Emilio ha i parenti in altre città, i fratelli e gli amici sono tutti deceduti, è solo ma nonostante l'età e la malattia mantiene una discreta lucidità mentale ed è ben inserito nella struttura che lo accoglie!

Con il tempo, fra Emilio ed il suo amministratore di sostegno si è instaurato un rapporto solido basato sulla fiducia, il rispetto della propria dignità individuale, l'affetto e l'ascolto. Un amico speciale in un qualche modo.

L'ads dopo qualche tempo decide di presentare al giudice tutelare la richiesta di acquistare un automobile, richiesta alquanto strana, in quanto Emilio non ha la patente.

La richiesta parte dal il desiderio che Emilio ha espresso al sua amministratore di poter acquistare una Toyota Yaris blu reclamizzata sui quotidiani. Da tempo Emilio ritaglia e conserva con cura le pagine pubblicitarie nel comodino fianco del letto. L'ads presenta quindi richiesta al giudice tutelare motivandola con la destinazione d'uso dell'auto a luogo esclusivo in cui trovare privacy, nel quale poter trascorrere qualche ora in tranquillità lontano dagli spazi comunitari della casa di riposo; inoltre, aggiunge

l'amministratore, che Emilio, conosciuto e benvenuto dalla comunità di appartenenza è riuscito a convincere il Sindaco a farsi assegnare uno spazio comunale per parcheggiare la sua auto presso un'area comunale dove sono già collocate le autovetture del comando della Polizia Municipale che si trova poche centinaia di metri dalla casa di riposo.


Il giudice decide che l'autorizzazione richiesta deve essere velocemente concessa.

In primo luogo perché, se è pur vero che si tratta di una spesa non giustificata da esigenza funzionale di Emilio, è anche vero che è rivolta alla realizzazione di uno scampolo di felicità per una persona che ben poca ne ha avuta nel corso della pur sua lunga vita.

In secondo luogo in ragione del fatto che la situazione economica del beneficiario è di tale solidità rispetto alle sue esigenze esistenziali da rendere economicamente insignificante l'esborso per l'acquisto di una autovettura che si colloca, tra l'altro, nel segmento delle utilitarie. Quindi l'auto deve anche essere nuova e non usata, del colore preferito da Emilio e con tutte le dotazioni opzionali che ne arricchiscano l'immagine percepibile alla vista.

L'ads procede quindi all'acquisto in nome e per conto di Emilio di un autovettura nuova di fabbrica, Toyota Yaris con cilindrata ridotta ma con gli optional che ne arricchiscano l'immagine percepibile alla vista e con l'autoradio, che il colore corrisponda a quello voluto da Emilio; che il venditore prescelto sia il concessionario locale che confezioni il preventivo di prezzo più favorevole; che il veicolo venga posto in condizioni tecniche che ne rendano impossibile la messa in funzionamento e che sia collocato nell'area comunale richiesta da Emilio e a lui concessa dal sindaco; che venga stipulato un contratto assicurativo per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile.

Immagino ora Emilio sorridente e sereno seduto nella sua Yaris blu, che ascolta le notizie sportive e che quando piove aziona il tergicristallo per vedere chi transita davanti alla sua vettura.



NON + SOLO
con l'Amministratore di Sostegno

BILAN

na, arrin



Anna e Pietro

Una bella giornata di primavera, il mio umore a mille, i miei pensieri affacciati sulla positività, nonostante Pietro faticasse a muoversi a causa della rigidità muscolare data dalla sua patologia, ma era comunque una bella giornata e saremmo andati a prenotare il nostro viaggio ad Ischia per le cure, ed in serata avremmo incontrato i nostri amici per una pizza. La prima tappa sarebbe stata quella di passare dal Tribunale per presentare la domanda per diventare amministratore di sostegno di Pietro, che è mio marito. Controllo tutti i documenti, ci sono tutti... Vado!

In bicicletta, entro nel cortile dello stabile al di là di una grande cancellata grigia e mi accorgo che nella rastrelliera c'è parcheggiata una bicicletta da uomo arrugginita, molto vecchia, senza sellino e con una grande catena che penzola nel vuoto. Mi chiedo da quanto tempo sia lì e come mai il proprietario non l'abbia più recuperata. È un'immagine evocativa che fa venire in mente un detto popolare, ossia: *"lasciate ogni speranza o voi che entrate ..."*

Il mio imprinting non era stato dei più accoglienti ed ero stata pervasa da un sentimento di sconforto e di inquietudine che era riuscito a spazzare via una parte del mio ottimismo iniziale. Quella immagine mi aveva sconfortata e procedevo verso l'entrata del Tribunale con un leggero nodo alla gola.

Seguo il cartello "ospiti" e scendo verso una scala di cemento, molto trascurata, evidentemente sporca che mi immette in un nero corridoio allestito con plastica sia al pavimento che alle pareti. Al termine del corridoio due guardie armate mi accolgono e mi intimano di mettere tutti i miei effetti personali sul rullo del metal detector e poi mi fanno presente che anche io dovrò passare al controllo. Mentre mi spoglio passano veloci avvocati nei loro abiti grigi e con le loro valigette piene di documenti, mentre io, come tante altre persone in fila, ci stiamo spogliando intimoriti e penso che non sono l'unica a provare questo sentimento.

Entro, finalmente, nell'edificio in cerca dell'ufficio di cancelleria, cammino sperduta in questi corridoi pieni di carte con un forte odore di

fotocopie, leggo i cartelli con le indicazioni ma mi sento smarrita da tutto quel grigiore e dalle finestre in vetro che scorgo intorno a me ovunque io guardi. Continuo la mia esplorazione e... piano uno, no, piano due, no... Fatico a trovare il corridoio giusto, ma poi finalmente la meta sembra essere raggiunta. Un ufficio con un grande bancone mi attende, persone indaffarate si muovono nella stanza, mi sento trasparente agli occhi di qualunque persona mi passi di fianco, poi una vocina lontana, credo fosse dietro lo schedario, mi chiede come mai sono entrata visto che l'ufficio è chiuso al pubblico e poi riabbassa gli occhi e mi dice: "Ripassasi domani! Ora siamo chiusi," replica sottovoce. Rispondo, impacciata, che io devo solo consegnare dei documenti per presentare la domanda per mio marito e ho preso un giorno di ferie per recarmi in quel posto, quindi domani non potrò tornare. Ma invece devo... e non solo, poiché mi ci vogliono ben tre giorni di ferie per presentare la richiesta di nomina. Una sequela stancante soprattutto perché ogni posto nuovo e poco accogliente mette uno stato di apprensione e fa scappare i pensieri altrove. Mi sento demoralizzata e desolata in quel contesto. Ad un certo punto, però, scopro che esiste uno sportello gestito da volontari che si occupano proprio di aiutare le persone che devono usufruire di questo servizio e trovano delle difficoltà a gestire la pratica. Allora penso: forse possono aiutarmi? Potrei comunque chiedere delle informazioni per farmi instradare! Ci voglio provare! E così mi rivolgo a loro e scopro che sono proprio lì per questo: per aiutare le persone che si avvicinano a questo tipo di richiesta e in una ora mi preparano tutto e consegnano la mia richiesta. Ora mi sento molto più fiduciosa e mi si riapre il sorriso e la fiducia verso questo cammino, che era cominciato con la scena di una bicicletta distrutta e abbandonata. La metafora di un cammino interrotto e lasciato deprimere senza assistenza. L'amaro di questo impatto iniziale era sfumato e una prospettiva si era aperta. La bicicletta era stata notata da qualcuno ed era stata presa in consegna per poter essere riparata.

Il passaggio successivo sarà l'incontro mio e di Pietro con il Giudice Tutelare. Sono un po' preoccupata di portare Pietro in questo ambiente così ostico e grigio dove tutto è istituzionalizzato. Dove la sensibilità

dell'umano viene messa a dura prova poiché la forma è la principale espressione. In effetti proviamo un pochino di timore, ci sentiamo intimiditi da ciò che non conosciamo e da questo ambiente dove le persone vengono giudicate per ciò che commettono e che porta sullo sfondo un alone di giudizio e di sentenza anche su chi non ha commesso reati.

I volontari ci hanno aiutato da cittadini, quali siamo, ad essere più a nostro agio anche qui ... e credo che sia questo "il servizio" più gradito e più potente.

Agitati, dopo tre mesi, andiamo ad incontrare il Giudice tutelare, ed ancora una volta faticiamo a trovare l'ufficio sede della nostra udienza.

Il Giudice ci ha accolti con molta gentilezza, si è accorto subito della nostra ansia e quindi ci ha aiutato a sentirci a nostro agio. L'obiettivo dell'incontro era conoscere i motivi della richiesta di affiancare mio marito nella gestione della sua vita, poiché soffre di una malattia e necessita di un supporto. È stata sua cura, inoltre, verificare se Pietro fosse d'accordo e su quali autonomie poteva ancora far riferimento. In ultimo abbiamo dovuto affrontare l'annosa questione dei parenti. Tutti sono stati informati e solamente i genitori di Pietro, molto anziani, si sono espressi positivamente in merito alla richiesta. Anche loro come noi si sono sentiti a disagio ed hanno preferito non partecipare, destinando a tali luoghi una comunicazione di avvenuta consegna ma di rifiuto a presenziare.

La documentazione presentata a parere del giudice risulta essere completa ed esaustiva soprattutto dal punto di vista medico, con noi abbiamo portato oltre ai referti anche una relazione del medico dell'ausl con gli effetti della malattia in corso e nel suo decorso futuro.

Il Giudice era molto interessato a noi, soprattutto al parere di Pietro e questo ci ha rassicurato, Pietro ha espresso più volte l'intenzione di poter scrivere la sua esperienza di malato in un libro ed il Giudice lo ha incoraggiato in questa sua iniziativa commista ad un desiderio e mi sono sentita molto entusiasta di questa empatia tra i due. Inoltre Pietro ha chiesto se con le sue capacità residue potesse continuare a svolgere la vita fatta fino ad ora, senza dipendere da me. In particolare Pietro voleva continuare a svolgere quasi a livello agonistico le sue prestazioni

ciclistiche, mentre io avrei preferito di no in quanto vista la sua capacità muscolare compromessa avevo molta paura che gli accadesse qualcosa. Terminata l'udienza non ci è rimasto che attendere l'esito a casa, con i tempi previsti dalla legge per questi casi. I volontari ci hanno assicurato che avrebbero continuato ad aiutarci, e così è stato... sono stati loro ad avvisarci che la pratica si stava concludendo e che avrebbero provveduto ad assisterci anche nelle parti relative alla gestione amministrativa.

Dopo alcuni mesi sono stata convocata per il mio giuramento, poiché il Giudice mi aveva nominata e questa volta mi sentivo meno intimorita da questo grande e grigio Palazzo di Giustizia dove ero attesa dagli amici volontari e da una Figura Istituzionale, come quella del giudice, che percepivo più vicina noi e la sua empatia ci ha restituito accoglienza. Difatti egli aveva permesso a Pietro di continuare le sue attività preferite nonostante le mie paure e le mie perplessità rispetto alla sua malattia.

I desideri ed i bisogni di Pietro per il giudice avevano la priorità assoluta e questa è una attestazione che era lui ad essere in primo piano, prima come persona e poi come malato e che necessitava di un progetto personalizzato per il suo benessere e, non per ultimo, per la sua tutela.

Per Pietro "la sua" bicicletta attaccata alla rastrelliera non si è arrugginita, ma è stato uno strumento che gli ha permesso di avversare con vigore la sua malattia e... continuare a "correre", poiché la metà non è arrivare, ma continuare a rincorrere un traguardo.

Enrico racconta Loretta e Sara

In una normale mattina di lavoro allo sportello del Tribunale si presenta alla mia scrivania una signora che all'apparenza pareva timida, incerta e confusa. Mi parve subito evidente che aveva difficoltà ad iniziare il colloquio, su come approcciare l'incontro. Esprimeva in maniera palese una grande sofferenza e questo mi colpì molto, attirò in maniera particolare il mio interesse con le sue premesse e spiegazioni, con poche parole è riuscita a delineare un quadro preciso sul quale si è poi soffermata a lungo per entrare nei dettagli e dare informazioni. Avvertivo il suo grande dolore interiore ed una forma di vergogna nel dovermi raccontare episodi tristi riguardanti sua figlia nonché una iniziale sfiducia in quest'ultimo tentativo che intraprendeva rivolgendosi allo Sportello degli Amministratori di Sostegno.

A discapito dei tanti consigli che aveva ricevuto di rassegnarsi alla situazione e di lasciar perdere si era presentata ai nostri sportelli come ultima possibilità di aiutare sua figlia.

Era la madre di una ragazza che da anni viveva in condizioni di tossicodipendenza con un comportamento autolesionistico, che aumenta enormemente la pericolosità di sopravvivenza della figlia. La situazione appariva davvero molto difficile e grave, sia per il ripetersi degli episodi che per l'impossibilità da parte della mamma di poterla aiutare, ma ciò che mi ha colpito è stata soprattutto una frase che la figlia rivolge alla madre nei momenti di lucidità :“ mamma trova il modo di aiutarmi, di non farmi uscire dalla struttura ove mi ricoverano ogni qualvolta vengo recuperata per strada dalla croce verde, altrimenti ci ricado e quando sono in quelle condizioni posso farmi tanto, tanto male, male da morire “.

Ho fatto qualche ricerca: Tagliarsi, bruciarsi, grattarsi o graffiarsi fino a far uscire il sangue. Sono solo alcuni esempi di quello che oggi sembra essere un fenomeno largamente e pericolosamente diffuso. Sui social network non appaiono i volti, appaiono scritte, pensieri, grida di aiuto con l'intento, forse, di condividere quella che è per lo più una sofferenza

privata, tenuta segreta, per la paura di essere giudicati, non capiti, presi in giro.

Il punto, per questa ragazza, è proprio questo: infiniti recuperi dal marciapiede, infiniti ricoveri e tantissime cure, ma quando il paziente è clinicamente guarito se vuole uscire, nessuno può trattenerlo e limitare la sua libertà ed allora esce, e quando si ritrova nel mondo non ha la forza di volontà di resistere alla droga, e ricade in una spirale senza fine.

Come uomo e come padre non è possibile essere insensibile a queste problematiche ed allora mi sono impegnato nel poco che potevo fare, ho chiesto consiglio ai Giudici Tutelari per ricercare una strada di aiuto a questa drammatica situazione che permettesse.

Ho pensato che nominare un amministratore di sostegno, nella figura della madre, con il potere di decidere il momento delle dimissioni della figlia dalla struttura solo quando fosse completato il percorso di recupero e guarigione potesse aiutare la ragazza ad interrompere la caduta nel baratro che aveva intrapreso dandole la possibilità di recuperare per quanto possibile una vita normale, fiduciosa di un totale e sicuro recupero.

Ebbene, i Giudici hanno collaborato fornendo consigli e suggerimenti sul come impostare un ricorso idoneo ad ottenere le autorizzazioni necessarie per un più sicuro controllo della figlia.

Abbiamo trasmesso e spiegato la risposta dei Giudici alla madre che, fiduciosa per aver trovato una via di possibile soluzione, si è rivolta ai Servizi Sociali che si sono impegnati ad aiutarla con tutta la documentazione medica e dettagliata relazione, fino alla presentazione del Ricorso. Ora Sara, a distanza di 4 anni, ha completato il suo percorso di recupero, lavora presso una cooperativa, ed è grata a sua madre Loretta che le ha impedito di tornare per strada...

Loretta è più volte tornata allo sportello per ringraziarci del sostegno e dell'appoggio che ha ottenuto da noi, ma soprattutto dell'aiuto che le abbiamo fornito consigliandole di diventare amministratore di sostegno di Sara.





Storia di Mario anziano ludopatico solo e la sua amministratrice volontaria Rossana ...

Sono Rossana e faccio l'amministratrice di sostegno dal dicembre 2005, dal 2013...sono volontaria di DarVoce (CSV Emilia) nel progetto Non+Soli presso gli sportelli di Guastalla e del Tribunale di Reggio.

Oggi vi racconto la mia esperienza con Mario. Era il marzo 2016 quando il giudice mi assegnò l'amministrazione di questo signore seguito dai Servizi Sociali e, per come me lo descrissero, incapace di gestire anche le più elementari autonomie per di più svantaggiato da una situazione familiare, per così dire "ambigua".

Quando fui accompagnata per il primo incontro, dalla sua abitazione usciva un disgustoso odore di tabacco, spazzature ed altro e nonostante fosse mezzogiorno, le finestre e le tapparelle erano chiuse, l'appartamento era illuminato da una sola lampadina, mi riferirono poi, che anche gli addetti incaricati dal Comune si erano rifiutati di sostituire quelle bruciate a causa del cattivo odore e della sporcizia.

Mario aprì la porta vestito con abiti sporchi, mi disse subito che in casa c'erano i topi e che lui dormiva vestito con tanto di scarpe ed un berretto di pelle, per evitare che gli rosicchiassero la testa.

Su tre imprese di pulizie contattate, una sola accettò il lavoro, ma Mario, contrariato, disse che non voleva far entrare nessuno a casa sua.

Adottai uno strattagemma e lo invitai ad andare al bar come occasione per conoscerci meglio, così ogni volta che doveva venire qualcuno per la manutenzione della casa, per le pulizie o altro, lo portavo al bar, lo coccolavo con due cannoncini al cioccolato intinti nel cappuccino, e lui mi raccontava la sua vita all'insegna del gioco d'azzardo.

Mario non faceva mai pasti regolari, non prendeva le medicine che le erano state prescritte, non aveva amici, non si lavava nonostante l'incontinenza totale. Faceva un solo pasto al giorno al Centro Diurno, e lì a forza, gli somministravano l'intera cura giornaliera in una volta non dopo

estenuanti trattative, lo convincevano a farsi lavare e cambiare, poi passava il resto del tempo dalla ex compagna.

E qui si pose un altro problema: Mario frequentava la ex compagna e la figlia di lei, donne che si approfittavano di lui, delle sue debolezze e fragilità ed anche dei suoi soldi e lo istigavano ad essere irascibile e diffidente nei miei confronti. Entrambe erano come lui dipendenti da gioco, gli impedivano avere una vita regolare, portandoselo in giro per sale da gioco o Bingo fino a tarda notte. Inoltre lo chiamavano telefonicamente parecchie volte al giorno con mille pretese: volevano essere accompagnate a fare la spesa che doveva logicamente pagare lui. Ben presto cominciarono a chiamare anche me, lamentandosi che dovevo pagare i debiti di gioco di Mario, lui per ripicca minacciava di non prendere le medicine, di non sottoporsi alle visite di controllo e di non lavarsi.

Era davvero durissima.

Ho cercato un dialogo con tutti loro soprattutto per stroncare sul nascere questo logorio psicologico nei confronti del mio assistito.

Mi occupavo di tutte le spese che lo riguardavano, come da incarico ricevuto dal Giudice Tutelare, e a Mario davo 150 euro mensili per le sue spese personali, non di più.

Dovetti fermare le due donne anche dal punto di vista medico, perché la domenica, con il centro diurno chiuso, Mario pranzava da loro che però non gli somministravano i farmaci.

Nonostante la situazione disastrosa, non potevo non tenere conto che Lui era molto affezionato alla ex compagna ed alla figlia, le considerava la sua famiglia e quando cominciarono a non invitarlo più a pranzo perché non aveva più soldi a disposizione, spesso saltava il pasto vagando tra i bar triste ed abbattuto, bevendo qualche bicchiere di vino di troppo, per poi finire nel suo appartamento in condizione precarie. Cercai immediatamente di porre rimedio, prima chiedendo ai Servizi Sociali se era possibile consumare il pasto domenicale presso la Casa Protetta, ma ciò non fu possibile. Proposi poi al mio assistito di andare a pranzare alla Casa della Carità e lui accettò perché aveva sentito che non si mangiava male.

Un giorno, era sabato, ricordai a Mario che sarei andata a prenderlo l'indomani per accompagnarlo a pranzo e lui mi disse che non voleva più

andare, capii che era a casa dell'ex compagna e che nuovamente lo aveva convinto a non ascoltarmi. Mi precipitai da lui e gli proposi di pranzare in una pizzeria, andammo... Visto che si era trovato bene proposi alla pizzeria un contratto perché gli dessero il pasto domenicale e festivo per 8 Euro.

Dopo la prima domenica, il ristoratore non ne voleva più sapere di Mario che si era presentato sporco maleodorante pretendendo di ordinare a suo piacimento e protestando in maniera aggressiva in mezzo alla clientela. Supplicai il ristoratore di darmi un'ultima chance, andai da Mario, che era a casa dell'ex compagna, chiarii con entrambi la situazione, mi accordai che andasse a mangiare alle 11.30, in modo da aver finito di pranzare quando arrivavano i clienti prenotati.

Feci le solite raccomandazioni di cambiarsi anche gli abiti, raccomandazioni che feci telefonicamente tutte le domeniche.

Alla fine dell'estate avevamo ottenuto una buona regolarità, Mario mangiava e si faceva lavare due volte al giorno al Centro Diurno dove gli somministravano la terapia in due dosi.

Tutto andò meglio, anche se durante la giornata, non smetteva di sottoscrivere contratti con chiunque: compagnie telefoniche, di energia elettrica, gas che puntualmente dovevo diffidare per recuperare i soldi spesi. Durante l'inverno, Mario era entrato in uno stato confusionale, aveva incubi ricorrenti e non riusciva più a dormire da solo terrorizzato dai ladri e dalla morte. Cercai una soluzione e gli proposi di trasferirsi in un Appartamento Protetto, nel quale avrebbe mantenuto le sue abitudini ed dove gli avrebbero assicurato un'assistenza 24 h. su 24.

Accettò ed il Giudice Tutelare autorizzò l'atto straordinario, dopo diverse richieste ai Servizi Sociali Mario fu inserito nell'appartamento protetto.

Da allora è molto più sereno, dice di dormire bene e di stare bene, fa una vita regolare, alzandosi al mattino, facendo tre pasti ed assumendo correttamente i farmaci.

La badante riferisce che, a parte le trattative per l'igiene mattutina, incrollabile punto debole, collabora anche aiutandola in piccole mansioni come portare le bottiglie dell'acqua.

A luglio, per il suo compleanno, ho portato una bella torta ed eravamo in tanti a festeggiarlo nella sua nuova casa.



Più di un fratello...

La storia di Dante e Valeria

Al compimento del 18° anno di età i miei genitori non hanno più potuto rinnovare l'affido di Dante, era con noi da 8 anni, mio fratello.

Il padre naturale si era opposto all'adozione pur rifiutando di occuparsene lui stesso...per Dante, invalido, si potevano solo aprire le porte di un istituto.

Ci sono state fatte alcune proposte dal Servizio sociale ma l'affetto e il legame che Dante aveva creato con la nostra famiglia si sarebbe interrotto rendendo vani quei piccoli progressi che Dante aveva fatto dall'ingresso in famiglia.

La proposta di nominare un amministratore di sostegno per Dante ci ha colto impreparati ma sembrava l'unico percorso per consentirgli di rimanere nel suo ambiente, a casa, con le sue abitudini, con i suoi affetti e per non regredire nella sua patologia. I miei genitori erano anziani, io ero già fuori di casa con un marito 3 figli piccoli, un lavoro! Cosa facciamo? E cos'è la cosa migliore per Dante? l'amministratore di sostegno? Quante domande, quante paure. Ma sono andata oltre, ho superato i dubbi e le paure per il bene Dante e sono divenuta il suo amministratore di sostegno. Dante ora vive in casa con me e la mia famiglia, è sereno e pieno di voglia di fare tante cose. Tutti i mercoledì esce a mangiare la pizza con i suoi amici, periodicamente incontra il padre, 2 volte la settimana lo porto in palestra, la mattina lavora in una cooperativa.

Una sera Dante mi chiede di accompagnarlo il giorno dopo a comprare una giacca. Mi meraviglio perché Dante ha già una giacca.....

Ma la giacca che lui vuole è speciale, deve essere rossa e di una marca dal nome Champions e con il cappuccio. Dante la desidera molto e quindi gli spiego che per poterla acquistare dobbiamo chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare perché essendo una spesa straordinaria io come suo amministratore devo chiedere il permesso. Per Dante sembra essere davvero importate, si intristisce e rimane deluso.

I servizi sociali non sono d'accordo che io asseconi una sorta di "capriccio", ci sono altre giacche di altre marche che costano meno per Dante e poi è davvero una spesa utile per lui?

Ma Dario non molla... vuole la giacca rossa champions, è il suo sogno, il suo desiderio!

Nonostante il parere contrario dei servizi io e Dante andiamo a comprare la giacca, del colore che lui desidera e nel negozio che lui ha scelto.

La gioia era tale per lui che le prime 3 sere ha dormito con la sua giacca nuova, è uscito a mangiare la pizza orgoglioso di indossarla.

Nonostante il parere negativo dei servizi sociali il GT ha ammesso la spesa della giacca tra quelle necessarie al sostentamento di Dante, perché la felicità e la gioia di Dante può anche venire prima del suo sostentamento. All'uscita del negozio Dante si è fermato, mi ha guardata e mi ha abbracciato e ringraziato perché era felice ed io ero stata il tramite della sua felicità!





Giovanna, a volontaria dal cuore grande

Mi chiamo Giovanna e sono stata amministratore di sostegno di 3 persone contemporaneamente

Guido di 73 anni ex alcolista abbandonato dalla famiglia per violenze domestiche di cui lui era l'autore, **viveva solo in condizioni fatiscenti tanto da indurre i servizi sociali ad inserirlo in un appartamento protetto**. Il suo unico sostegno era dato da una pensione minima.

Il mio ruolo è stato quello di amministrarlo, incassando e gestendo la sua pensione, occupandomi dei rapporti con i servizi sociali e con il suo medico, verificando l'assunzione dei medicinali lo aiutavo a prendersi cura della propria persona **ma soprattutto ho cercato di riavvicinarlo alla sua famiglia**.

Clelia aveva 83 anni, i famigliari erano presenti ma non avevano rapporti con lei già da molto tempo, **era stata allontanata, evitata dalla famiglia perchè aveva avuto uno stile di vita poco morale, tanto da essere emarginata anche a livello sociale nel contesto paesano in cui viveva**. I famigliari hanno richiesto l'amministrazione di sostegno per gestire l'aspetto economico in quanto la signora utilizzava le sue poche risorse (**una pensione minima di vecchiaia**) per spese superflue legate al suo aspetto fisico: parrucchiera, estetista, abbigliamento alla moda, profumi ed altro. Dopo un breve periodo di amministrazione in carico ad una parente, il giudice tutelare mi ha contattata per la sostituzione.

Non è stato facile farmi accettare dalla signora perché ero una estranea e la famiglia, di nuovo, non voleva occuparsene.

Ho piano piano impostato un dialogo con Clelia e conquistato la sua fiducia. Successivamente ho potuto occuparmi di lei **assecondando a volte anche le richieste più assurde, come il giro dei cimiteri per visitare i suoi "fidanzati"**, ma anche gestendo le sue risorse in modo

che non spendesse tutta la pensione i primi 3 giorni del mese andando dall'estetista.

Claudio anni 65, aveva una situazione complessa, alcolista, dipendente da gioco, frequentatore di locali notturni, aveva una famiglia completamente a suo carico, una moglie affetta come lui da dipendenza da alcool e gioco, aveva un figlio con problemi psichiatrici ed una figlia che si era allontanata in giovane età per sopravvivere al degrado familiare.

I servizi sociali hanno ritenuto necessaria l'attivazione dell'amministrazione di sostegno a seguito di un attacco cardiaco che ha lasciato Claudio in stato quasi vegetativo. C'era la necessità di amministrare la sua pensione, anche per assicurare una vita dignitosa alla moglie e al figlio.

Sono stata coinvolta dai servizi sociali e sono diventata amministratore di sostegno di Claudio ma anche dell'intera famiglia, cosa molto impegnativa per me. La moglie, compulsiva, mi chiamava in continuazione chiedendomi soldi e a volte minacciandomi.

Tre casi complessi ed articolati nelle relazioni, non c'era un grande patrimonio da amministrare ma legami da recuperare o da gestire, vizi e cattive abitudini da contenere e soprattutto riconoscere vicinanza e partecipazione a queste persone socialmente emarginate.

Non posso dire che sia stato facile, sia dal punto di vista emotivo, ed anche in relazione alla gestione del tempo. Erano 3, con bisogni diversi e caratteri diversi, storie diverse ed io volevo ascoltarli comprendere il loro malessere, il loro bisogno di attenzione. Mi sentivo di doverli aiutare percorrendo un cammino **fuori da quel sentiero pieno di ostacoli che era stata la loro vita** anche se in forme diverse, facendo in modo che la mia presenza non fosse invasiva ma sempre accogliente del loro essere. Penso di esserci riuscita, il rapporto instaurato con loro è stato in diversi modi un appagamento morale, una soddisfazione personale, mi sono sentita utile soprattutto negli ultimi momenti della loro vita dove ho riconosciuto a pieno il mio ruolo e l'efficacia del mio operato.

I familiari di Guido mi hanno contattata per ringraziarmi di ciò che avevo fatto per lui, non hanno partecipato al suo funerale dove ero presente

solo io con mio marito, ma la visita in camera ardente da parte del figlio commosso è stata per me la conferma di ciò che avevo fatto era corretto e giusto.

La nipote di Clelia mi ha espresso la sua gratitudine pubblicamente inviando una lettera di elogi a DarVoce (CSV Emilia) ringraziandoli anche e per il lavoro svolto dal progetto per gli amministratori di sostegno. Ogni volta che andavo a trovare Claudio nella struttura che lo accoglieva, la sua mano stretta nella mia esprimeva tutta la sua gratitudine... il suo sguardo mi seguiva fino alla porta!

LO RIFAREI!!!

SOSTIENI IL PROGETTO CON UNA DONAZIONE

Tramite bollettino postale

Numero di C/C postale: 8945341

Intestato all'Associazione DarVoce (CSV Emilia)

Causale: PROGETTO NON+SOLI

Tramite bonifico bancario

IBAN: IT 15 K 05034 12800 000000019790

Intestato all'Associazione DarVoce (CSV Emilia)

Causale: PROGETTO NON+SOLI

Banco Popolare - B.S.G.S.P. (Banco BPM)

Sede di Reggio Emilia

 www.nonpiusoli.org - www.darvoce.org

 Mail anna.ganapini@darvoce.org

 Tel 0522.791979

 www.tribunaledireggioemilia.it

 0522.510606



NON + SOLI

con l'Amministratore di Sostegno

www.nonpiusoli.org

